

TORNATA DEL 1° MAGGIO 1868

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE LANZA

SOMMARIO. *Atti diversi.* — Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge di registro e bollo — Opposizioni del deputato Minervini all'articolo 3, sostenute dal relatore — Approvazione dello articolo emendato dal relatore e dal deputato Serafini — Aggiunta del deputato Castagnola — Osservazioni dei deputati Corsi, relatore, e Panattoni — Emendamento del deputato Curti all'articolo 4 — Opposizioni e dichiarazioni del relatore, del commissario regio e del ministro per le finanze, e osservazioni in appoggio del deputato Sartoretti — Proposizioni sospensive dei deputati Minervini e Curti relative all'articolo 4 — Opposizioni del ministro e del relatore — Sono rigettate — Emendamenti dei deputati Barazzuoli e Panattoni — Avvertenza del deputato Minervini, circa il numero legale dei deputati — Incidente — Appello nominale — Risultamento della seconda votazione per la nomina di cinque commissari pel bilancio — Dichiarazione del deputato Crispi.

La seduta è aperta al tocco e un quarto.

CASTAGNOLA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente.

BERTHA, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

12,113. Il comitato dei lavoratori di Milano consociati pel risorgimento dell'industria nazionale, chiede che il Parlamento, onde favorire lo sviluppo di tutte le forze della nazione e la prosperità de' suoi componenti, voglia sancire la massima che in tutte le pubbliche occorrenze il Governo s'abbia a valersi delle industrie e degli industriali del paese.

12,114. 6 cittadini di Cervia, provincia di Ravenna, esercenti vetture pubbliche, ricorrono per ottenere la diminuzione della tassa stabilita per l'esercizio della loro professione.

12,115. Chioldi Pietro, di San Demetrio Corone in Calabria Citra, rassegna alcune osservazioni intorno al progetto di legge sull'affrancamento delle prestazioni feudali nelle provincie meridionali.

12,116. Il comizio agrario del circondario di Salerno s'associa alla petizione inoltrata da quello di Casale Monferrato, colla quale si domandano provvedimenti in favore dell'agricoltura.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il deputato De Martino chiede un congedo di giorni quindici per motivi di salute.

(È accordato.)

L'onorevole Curti ha chiesto di parlare sulle petizioni.

CURTI. I lavoratori consociati per il risorgimento dell'industria nazionale, i quali hanno la loro residenza in Milano, presentarono la petizione 12,113. Cotesta petizione venne determinata da uno sciopero o piuttosto da un pericolo di ammutinamento che stette per verificarsi nella officina dei lavoratori di vagoni delle ferrovie, perchè molti di essi erano stati licenziati per mancanza di lavoro, essendosi commessa all'estero la costruzione dei vagoni necessari alle nostre ferrovie. Stavano per indirizzarsi verso la prefettura tumultuando, quando il capo di questa associazione li tranquillò e promise loro che, indirizzandosi al Parlamento nazionale, avrebbero avuta quella soddisfazione che si ripromettevano, e che meglio valeva rimanere nella via del diritto, anzichè trascorrere per avventura sulla via del delitto, come poteva essere il caso ove avesse trascorso la dimostrazione.

Siffatta dimostrazione aveva uno scopo...

PRESIDENTE. Mi scusi, ella non può adesso svolgere i motivi della petizione, ma ella deve limitarsi...

CURTI. Debbo naturalmente dire le ragioni che debbono determinare la Camera ad accordare l'urgenza...

PRESIDENTE. (*Con forza*) Lasci parlare il presidente. Ella ora ha facoltà di parlare per chiedere l'urgenza di una petizione; non può valersi di tale occasione per imprendere a svolgerne i motivi che adducono i petenti. Si deve attendere che la petizione sia dichiarata d'urgenza, e che la Commissione ne riferisca; allora potrà svilupparne, finchè vorrà, i motivi. Ma ciò sarebbe ora inopportuno.

CURTI. Ma bisogna bene che io dica qualche cosa per sommi capi.

PRESIDENTE. Non v'è necessità che la dica. D'altronde le è vietato dal regolamento di estendersi in merito.

CURTI. Allora mi compendierò dicendo che i lavoratori consociati per l'industria nazionale residenti in Milano, presentarono una petizione all'oggetto d'indurre, tanto il Parlamento quanto il Ministero, a far sì che in tutte le costruzioni pubbliche, in tutte le cose le quali debbono essere commesse dal Governo, abbiano a preferirsi i lavoratori nazionali. Essi chiedono che questi lavori siano mantenuti in paese; senza di che, se non possono tampoco guadagnarsi il pane, non potranno i lavoratori pagare nemmeno le imposte.

Prego quindi la Camera a voler dichiarare d'urgenza questa petizione.

PRESIDENTE. L'onorevole Curti chiede che la petizione 12,113 sia dichiarata d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

L'onorevole Cucchi ha chiesto di parlare sul processo verbale.

CUCCHI. Alcuni miei amici mi hanno avvertito che ieri l'onorevole presidente mi accordò per tre volte la parola nella questione che si stava agitando. Io debbo dichiarare che non mi ero iscritto, e non avevo chiesto che mi s'iscrivesse; credo quindi ci sia stato errore di nome.

PRESIDENTE. Io l'ho trovato iscritto, l'ho chiamato non tre volte, ma una volta sola, ed avendo riconosciuto che era assente, non ho più rinnovata la domanda.

CUCCHI. Io non mi era iscritto...

PRESIDENTE. È dunque occorso uno sbaglio. Si prenderà atto di questa sua dichiarazione.

(Il deputato La Cava presta giuramento.)

(Il processo verbale è approvato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE DI REGISTRO E BOLLO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ora reca il seguito della discussione sul progetto di legge per modificazioni alla legge sulle tasse di registro e bollo.

La discussione ieri arrivò sino all'articolo 3. Ne do lettura:

« Per le costituzioni di dote e per le donazioni e liberalità fatte da terze persone a contemplazione di matrimonio, e in favore degli sposi o della prole nascita, le tasse proporzionali stabilite dalla tariffa sono ridotte alla metà.

« Non ha luogo la riduzione per i lucri dotali, e per le liberalità subordinate alla eventualità della morte.

« La denuncia e il pagamento della tassa per la devoluzione di detti lucri, e per l'avveramento delle liberalità subordinate all'eventualità della morte, dovranno effettuarsi nei termini e colle forme prescritte per i trasferimenti a causa di morte. »

Il relatore ha facoltà di parlare.

CORSI, relatore. Per maggior chiarezza proporrei che nel primo paragrafo di quest'articolo si dicesse così:

« Per le costituzioni di dote e per le donazioni e liberalità fatte da persone che non sono ascendenti o discendenti degli sposi a contemplazione di matrimonio in favore degli sposi medesimi o della prole nascita, le tasse proporzionali stabilite dalla tariffa sono ridotte alla metà. »

E quindi invece delle parole « terze persone » sostituirei « persone che non siano ascendenti o discendenti degli sposi; » e poi dopo: « a contemplazione del matrimonio in favore degli sposi medesimi. »

Il resto rimane com'è.

MINERVINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINERVINI. Sebbene io sia contrario a questa legge, imperocchè sono convinto che, senza dati statistici, non si possono stabilire preventivi, i quali non potrebbero essere realizzati per la condizione in cui è ridotta la proprietà, tuttavia essendo mio sistema che, quando debbo oppormi ad una legge, pure non credo di rifiutarmi alla discussione dei singoli articoli, quando qualche cosa di meno tristo ne possa risultare, ho preso la parola.

Vi diceva che sono contrario a questa legge, perchè non ha pensato la Commissione e nemmeno il Ministero alla condizione in cui trovasi la proprietà per effetto delle leggi colle quali l'avete aggravata. Non hanno pensato il Ministero e la Commissione, che avendo cominciato dalla tassa sul macinato, la quale io spero che non sarà votata da questo Parlamento per onore del nome italiano, hanno messo un elemento, la cui progressione è un orrore, un danno. Non hanno pensato che questa tassa non fa che inceppare la proprietà, imperocchè le transazioni della medesima sono enormemente rese difficili per l'ingiusto balzello sul capitale e sul movimento: l'avete infeudata alla tirannia del capitale e delle fiscalità.

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, intende di fare una discussione generale? (*Si ride*)

MINERVINI. Ridomando la parola per uno schiarimento.

La discussione generale potrei ben farla... (*Interruzioni a destra*)

Odano le mie parole, e vedranno che potrei ben farla, ed avrei modo a farla; ma non voglio farla.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Minervini, come lo può?

MINERVINI. L'onorevole nostro presidente Lanza, quando fu aperta la discussione su questa legge, ha osservato, da uomo pratico qual è, che sarebbe stato meglio prescindere dalla discussione generale e cominciare da quella degli articoli, perchè, si voglia o non si voglia, la discussione degli articoli riproduce quella generale sempre. Non fu seguito l'onorevole Lanza, e

pure la discussione generale non si è fatta, ma compendiata, o, dirò meglio, affastellata.

Ora, il presidente diceva benissimo: fatela alla discussione degli articoli. A voi non piacque il consiglio del presidente, ed ora ne portate la pena, cioè di dovere, per necessità logica d'intendersi, vedersela riprodurre alla occasione di discutere gli articoli. Pure io chiedo alla bontà della Camera di dire quel tanto che sia indispensabile a rendere le mie idee per respingere l'articolo in discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, mentre lo ringrazio dell'elogio che volle farmi, però, appunto perchè ella possa, occorrendo, temperarlo, debbo rettificare la significazione che ha data alle mie parole.

Al principio della discussione io feci avvertire che pareva forse meno utile una discussione generale sopra il progetto della Commissione, il quale era circoscritto unicamente ad alcune modificazioni a qualche parte della legge, senza mutarne l'economia. Soggiunsi poi che i deputati iscritti nella discussione generale avrebbero potuto riservarsi di parlare quando venissero in esame quegli articoli su cui cadono le modificazioni.

Ella vede adunque come fosse dal mio intendimento ben lontano il rimandare la discussione generale ai singoli articoli; se ciò fosse, invece di ottenere lo scopo di abbreviare i dibattimenti, avrei suggerito il mezzo di riaprire la discussione generale ad ogni singola modificazione. E questo non vorrebbero certamente nè il presidente, nè la Camera.

Quindi non posso permettere che, nell'occasione in cui si discute un articolo, ella venga a riaprire la discussione generale, e son persuaso, onorevole Minervini, che ella pure non abbia questo intendimento.

MINERVINI. Osserverò all'onorevole presidente che se io avessi inteso il suo suggerimento nel senso che egli ha dato alle mie parole, non gli avrei diretto un elogio, e neppure una censura, ma mi sarei taciuto.

Io dico poi che questa non è una semplice modificazione alla legge, ma è un cambiamento di tutto il complesso del concetto della legge, e per conseguenza un mutamento dei principii generali; e se la discussione generale si fosse fatta, od almeno si fosse fatta conscienziosamente e ponderatamente, e non in blocco ed a furia, siccome rilevo dal resoconto della Camera, si sarebbe potuto agevolmente dimostrare l'assurdità di questo progetto, lo sconvolgimento che arreca, la niuna utilità alla finanza.

Il metodo seguito dalla Commissione in questa legge è deplorabile, e quindi la mia voce non è nuova in cotesto senso, in cotesto giudizio, perchè io ho votato contro agli altri provvedimenti finanziari e del Sella e della Commissione dei Diciotto o Quindici, che non rammento, ma presentando serie controproposte, atte a dare appoggio al Governo ed utile alle finanze.

Non è questa un'opposizione che io faccia, ma è un convincimento ch'io ho che voi, empiricamente agendo,

riescite con i vostri mezzi ad allontanarvi dalla vostra meta. E l'empirismo ha questo danno; faceste empiricamente prestiti, baratti, tasse e sopratasse, e rincaramenti, e provvedimenti finanziari in blocco e senza principii, e riesciste a trovarvi in ogni scorcio di Sessione a gridare fallimento, bancarotta e peggio.

La Commissione dei Quindici o dei Diciotto, avendo seguito il metodo empirico del sistema governativo, non fece che aggravare la posizione, vulnerare i principii della libertà vera, torturare experimentalmente le popolazioni, e l'effetto è quello che ora vediamo.

Io votai con altri amici contro i provvedimenti che precedettero Custoza e Lissa, e perchè empirici, e perchè non avevamo fede negli uomini (comunque pregevoli) che erano preposti alla cosa pubblica del paese.

Votai contro perchè non transigo con la coscienza, con i miei convincimenti e con i principii e con la scienza, mai. Ed allora, come oggi e sempre, non transigerò mai coi miei amici medesimi. È un sacrificio che la mente comanda al mio cuore. Io non esito a farlo.

Ora io leggo in quest'articolo: « Per le costituzioni di dote e per le donazioni e liberalità fatte da terze persone a contemplazione di matrimonio, e in favore degli sposi o della prole nascitura, le tasse proporzionali stabilite dalla tariffa sono ridotte alla metà. » Vede bene la Camera che, se io da questi banchi appunto una riduzione, certamente nol faccio per opposizione al Governo.

Io domando alla Commissione, e, quel che è più, all'onorevole ministro delle finanze, perchè si voglia togliere la metà dei proventi d'una legge la quale già funziona. Qual è l'utilità di questa riduzione? Io non ne trovo alcuna.

Finchè vedo che si vuole mettere un'imposta sul pane, non trovo conveniente che ai coniugi i quali hanno il lusso d'una dote, e non la dote delle sole virtù, si faccia un così largo favore. Se l'erario non fosse in così grande bisogno, io non mi dorrei dell'alleviamento di qualunque tassa; ma quando veggo che, gridando alla bancarotta, il Ministero, dal quale questa deriva, consente ed accetta riduzioni di una metà sopra gli agiati, e propone e vuole (con la quistione solita di Gabinetto) la tassa sul pane del povero che lavora, veramente mi domando come il senso comune non riveli la enormezza e la contraddizione agli uomini del Governo ed a coloro che loro fanno eco? Ma quando voi mi diminuite la tassa della metà e non mi dimostrate che i matrimoni siano aumentati, io non posso accettare il vostro articolo, il quale è contro il principio fin qui propugnato, cioè della necessità dell'erario, di rialzare il credito, di evitare la bancarotta.

Io voterò contro questa legge perchè la reputo contraria all'utile delle finanze ed all'economia della so-

cietà civile; tuttavolta pregherei la Camera a non ammettere questa diminuzione che mi sorprende di vedere accettata da un ministro delle finanze che grida ai quattro venti: *necessità, fallimento*, ed a giorni contati.

Francamente dico che il modo con cui le nostre leggi vengono fatte, senza quei dati statistici esatti che sono necessari, senza che sia legittimato quanto venite per asserire, sia una cosa lamentevole alla quale non darò mai il mio voto. Io sono contrario alla diminuzione contemplata dall'articolo 3: *primo*, perchè non trovo ragione giustificabile per diminuire della metà questa tassa; *secondo*, perchè non trovo conveniente di adottare una legge che è respinta dalla coscienza pubblica, cioè l'imposta sul pane, quando ci hanno molti mezzi per evitarla e molte proposte serie per rifornire le finanze, dal Ministero e dalla Maggioranza ridotte là dove ora lamentano che siano ridotte. La legge sul macinato spero non passi per onore del paese. Io prego quindi la Camera a non volere accettare l'articolo della Commissione.

Diminuire la tassa sulle doti, mentre volete tassare l'uomo come uomo, cioè la conversione del grano in farina, necessaria alla vita ed indispensabilmente, mi pare non solo contraddizione, ma ingiustizia, enormezza alla quale io non assentirò mai. Tassare il lavoro, la vita del povero, e diminuire per metà la tassa del ricco o dell'agiato o del possidente qualunque, mi pare una cosa inqualificabile per ogni verso. Pensateci.

CORSI, *relatore*. Io comincio dal rallegrarmi di aver sentito che l'onorevole Minervini è contrario alle riduzioni sopra la tassa di registro, il che mi dà speranza che egli sarà egualmente caloroso oratore per sostenere gli aumenti che la necessità ci ha imposto di proporre alla Camera. La ragione per la quale la Commissione è scesa nel concetto di diminuire la tassa sopra le donazioni fatte per causa di matrimoni è semplicissima. L'onorevole Minervini sa come in tutte le leggi i matrimoni sono riguardati con un certo favore anche nei rapporti delle tasse; che quindi le tasse sulle doti sono più piccole di quelle sulle donazioni, e così su altri contratti analoghi. In Italia vi è una circostanza che consigliava vieppiù la Commissione a scendere in questo concetto. In alcune provincie è costume costante che il suocero, in occasione del matrimonio, fa una donazione alla nuora; ora siccome tra il suocero e la nuora, specialmente avanti il matrimonio, non esiste alcuna parentela, queste donazioni erano sottoposte alla tassa del 10 per cento, il che era veramente enorme.

Queste sono le ragioni che hanno consigliato la diminuzione. Nè la Commissione l'ha fatto incongruamente, ma ha voluto prima informarsi quali ne fossero le conseguenze pecuniarie, e l'amministrazione generale delle tasse ha potuto informarla, come risulta an-

che dai dati annessi al progetto, che la diminuzione che ne risentirebbe l'erario sarebbe unicamente di 175,000 lire.

Io non dico che nella condizione in cui siamo non si abbia a tener conto anche delle somme minime: ma mi pare che questa non sia veramente una cifra così rilevante da poter giustificare i timori dell'onorevole Minervini. Se d'altronde la Camera non vorrà ammettere questa diminuzione, la Commissione sarà contenta di lasciarla stare e di prendere anche questo piccolo provento.

SERAFINI. Io mi associo molto alle considerazioni svolte dall'onorevole relatore della Commissione per un qualche favore che deve accordarsi in genere ai matrimoni. Però credo che lo spirito di quest'articolo sia stato circoscritto a certi e determinati matrimoni, e che non si debba estendere all'idea generale di essi, cosa che viene distinta in modo assai rilevante in tutte le giurisprudenze.

Per togliere quindi ogni dubbio, io crederei opportuno e pregherei la Commissione a voler introdurre nello stesso articolo un'aggiunta di maggior chiarezza e precisione, voluta sempre dallo stesso relatore della Commissione, e che io farei consistere nell'inserire dopo le parole *in contemplazione*, queste altre: *di certo e determinato matrimonio*.

CORSI, *relatore*. Io la accetto.

MINERVINI. Io intendo l'emendamento dell'onorevole nostro collega nel senso che limita la generosità della Commissione. La Commissione vi diceva: i suoceri e le nuore non sono che estranei, ma è ben vero che poi divengono parenti. L'onorevole nostro collega col suo emendamento mi sembra che volesse mutare le parole *terze persone* le quali comprenderebbero nella diminuzione tutti i dotanti estranei, e restringerla ai dotanti ascendenti degli sposi.

Io, respingendo la diminuzione maggiore per generalità, mentre mantengo la mia opposizione, subordinatamente accetto la restrizione proposta con l'emendamento. La Commissione, col suo progetto, accorda favore a tutte le dotazioni; l'onorevole preopinante solamente a quelle degli ascendenti dei futuri sposi.

E questa parte dello emendamento io intendo, e subordinatamente appoggio, ma quello che non intendo è la seconda parte dell'emendamento, cioè la diminuzione accordarsi solo *intuitu certi matrimoni*.

A questo riguardo io, o signori, pregherei l'onorevole collega a porre mente che non c'è bisogno delle parole *certo e determinato matrimonio*, imperocchè la legge civile risolve le dotazioni ed i doni, quando le nozze progettate non venissero eseguite nell'anno, dalla progettata celebrazione. Che se si volesse riguardare il certo matrimonio, ne avverrebbe questo inconveniente, che, se un ascendente donasse a titolo di dote, e prima che un matrimonio fosse pronto, la diminuzione della tassa, non sarebbe ammessa, il che

pugna con lo stesso principio della parentela fra il dotante e la dotata, e mancherebbe così lo scopo propostosi dall'autore dell'emendamento.

La dote fatta dagli ascendenti ai loro figliuoli od ai futuri sposi dei medesimi, dovrebbe avere sempre la diminuzione della tassa. Questo sarebbe logico. Non so quindi capire la seconda parte dell'emendamento e mi pare una superfetazione da un canto, un'ingiustizia dall'altro canto.

Quando si volesse ammettere l'emendamento, credo che se ne dovrebbe sopprimere la seconda parte. Del resto, siccome sono contrario all'articolo 3, prego la Camera di rigettarlo, siccome io lo rigetto, e con esso tutta la legge perchè non utile alla finanza, conturbatrice dell'ordine e generatrice di maggior confusione e danno al paese, alla proprietà, al movimento ed alla giustizia.

SERAFINI. Io credeva che l'onorevole Minervini dovesse accogliere molto facilmente l'emendamento da me proposto in seguito ai principii da lui manifestati, perchè l'emendamento stesso restringe la portata dell'articolo; ed in esso persisto, notando che qui non si parla di donazioni provenienti da ascendenti o discendenti de' sposi.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 3 cogli emendamenti proposti ed accettati dalla Commissione:

« Per le costituzioni di dote e per le donazioni e liberalità fatte da persone che non siano ascendenti o discendenti degli sposi, a contemplazione di certo e determinato matrimonio, e in favore degli sposi medesimi o della prole nascitura, le tasse proporzionali stabilite dalla tariffa sono ridotte alla metà.

« Non ha luogo la riduzione per i lucri dotali, e per le liberalità subordinate alla eventualità della morte.

« La denuncia ed il pagamento della tassa per la devoluzione di detti lucri, e per l'avveramento delle liberalità subordinate all'eventualità della morte, dovranno effettuarsi nei termini e colle forme prescritte per i trasferimenti a causa di morte. »

Chi intende di approvare questo articolo, sorga.

(È approvato.)

Ha la parola l'onorevole Castagnola.

CASTAGNOLA. Prima che si proceda alla discussione dell'articolo 4, il quale tende ad emendare l'articolo 72 della legge di registro, stimo opportuno di richiamare l'attenzione del Governo ed eziandio della Commissione, sugli articoli 66 e 67 di detta legge, i quali, a parer mio, soprattutto nell'interesse della finanza, hanno d'uopo di venir rifiutati ed emendati. Questi due articoli fanno una distinzione relativamente alle sentenze ed ai provvedimenti giudiziari; stabiliscono cioè, che alcune sentenze debbano essere registrate sugli originali ed altre invece sulle copie; in detti articoli poi sono tracciati i caratteri per cui la registrazione debba piuttosto seguire sopra queste che sopra quelli. Per

esempio, le sentenze definitive si debbono registrare sulle copie; le interlocutorie, invece, sugli originali. Ma se nelle sentenze definitive si pronunzi sopra convenzioni verbali o titoli non registrati, la registrazione si fa allora sopra l'originale.

Ora, non è facile cosa che i cancellieri, che sono coloro i quali devono presentare l'originale per le registrazioni, distinguano sempre i caratteri tracciati dagli articoli 66 e 67. Quindi molte incertezze e confusione nei cancellieri. Ma la confusione cresce quando una sentenza nel tempo stesso decide una questione definitivamente, mentre per un'altra non pronuncia che in modo interlocutorio.

Ma v'ha di più. Siccome le sentenze definitive non si registrano che sulle copie, ne avviene che spesse fiate le parti si acquietano alle sentenze e non le fanno notificare. Dal che ne derivano danni non lievi per le finanze, che non di rado perdono un emolumento considerevolissimo.

Io crederei quindi pregio dell'opera il rifondere queste due disposizioni sparse negli articoli 76 e 77 in una sola, e stabilire che tutte quante le sentenze ed i provvedimenti dell'autorità giudiziaria debbano essere registrate sopra gli originali. In tal guisa si otterrà la semplificazione nell'esecuzione della legge, si eviteranno le dubbiezze alle quali testè io accennava, si assicurerà alle finanze un cespite non ispregevole di entrata.

Spero quindi che, tanto il commissario regio quanto la Commissione, vorranno fare buon viso a questa mia proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

CORSI, relatore. La Commissione era già stata avvertita dell'inconveniente al quale accenna l'onorevole Castagnola, e si era affrettata di porsi d'accordo col Ministero per proporre un emendamento precisamente nel senso in cui venne proposto dall'onorevole Castagnola. Quest'emendamento però troverebbe sede nella parte terza della tariffa, ove si parla appunto degli emolumenti sopra le sentenze.

Io non farò questione di luogo; se l'onorevole Castagnola crede che stia meglio dopo l'articolo 3, non mi opporrò, ma l'emendamento è proposto per la parte terza della tariffa. Quando avremo discussa questa parte terza, se l'onorevole Castagnola crederà che debba andare dopo l'articolo 3, questa collocazione si potrà fare anche dopo che il progetto intiero sia votato.

CASTAGNOLA. È certo che la tariffa forma parte integrante della legge, e deve essere coordinata colla legge stessa. Però a me sembra che non basti accogliere quest'idea nella tariffa, quando nel testo della legge si lascia sussistere questa distinzione, che poi si vuole abbattere e respingere nella tariffa.

Quindi sarà forse opportuno che codesto concetto

sia tradotto e nell'una e nell'altra. Frattanto io sono lieto che la Commissione avesse di già fermata la sua attenzione sullo sconcio che ho indicato.

Siccome però la mia proposta è alquanto complessa, io non intendo punto che così all'improvviso si deliberi su di essa; perciò io crederei conveniente che la medesima fosse messa tra i punti riservati sui quali in seguito si potrà ritornar sopra senza che ne formi ostacolo l'ulteriore discussione della legge. Spero

quindi che tal dilazione non sarà impedimento a che questo emendamento venga accettato e collocato in quella sede della legge o della tariffa che si ravviserà più opportuna.

(Il presidente Lanza cede il seggio presidenziale al vice-presidente Restelli, e si reca nella tribuna diplomatica a compiere S. A. R. il principe ereditario, Federico Guglielmo di Prussia.)

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE COMMENDATORE RESTELLI

PANATTONI. Anco la Commissione, che si occupò della legge del 1866, aveva già previste le difficoltà, che oggi consigliano anche la Commissione presente a consentire una riforma. Ma noi dovemmo lottar con un sistema totalmente diverso da quello che ora si caldeggia. Non si voleva dagli autori e sostenitori del progetto ministeriale la registrazione sugli originali ma solamente sulle copie.

Questo pareva però alla Commissione nostra un prescritto meno conveniente, anzi contrario all'interesse dell'erario; perchè l'interesse dell'erario suggerisce che si apponga la registrazione a tutti gli originali, affinchè la tassa non si paghi solamente in quei casi nei quali si prenda la copia.

Se la legge del 1866 mantiene in questa parte qualche discrezionalità, giova che la Camera intenda che allora fu la finanza la quale credette d'insistere in qualche distinzione tra originali e copia. Ma oggi che la finanza ha riconosciuto potersi venire nella strada indicata dall'onorevole Castagnola; io sono lieto che le iniziative nostre si completino, e spero che non debba esservi esitanza, perchè quando si registrano gli originali, le percezioni dell'erario sono costanti, e retribuite da tutti, ed è maggiormente provvisto all'interesse dell'erario.

PRESIDENTE. Non v'è una proposta. Vi sarebbe soltanto la riserva di ritornare sopra questo argomento. Quindi si può ritenere per esaurito questo incidente, e intanto continuarsi la discussione dell'articolo 4. Darò lettura di una proposta presentata in sostituzione di quest'articolo, dagli onorevoli Curti, Arrigossi, Grassi, Baino, Concini, Pasqualigo, Righi e Donati.

È così concepita:

« Sono aboliti tutti i diritti di cancelleria sotto qualunque titolo o denominazione, compresi anche i diritti di copia. È abolita pure qualsiasi tassa di regi-

stro sugli atti giudiziari ed anche della semplice registrazione (salva l'attuale tassa graduale o proporzionale sulle sentenze), e vengono sostituiti a questi diritti o tassa l'uso di carta bollata o di marche da bollo nelle misure da proporsi con apposita legge.

« Resta eliminata dalla tariffa giudiziaria ogni disposizione pei diritti ed onorari dei procuratori ed avvocati delle parti per la liquidazione al giudizio competente.

« Cessando ogni compartecipazione dei funzionari giudiziari nella tassa ed ogni diritto per esecuzione di atti, vacanze, ecc., sarà provveduto per decreto reale perchè siano compensati gli impiegati dell'ordine giudiziario, con un conveniente aumento di stipendio.

« Sono soppressi gli articoli 63, 99, 102, 107 e 108 del decreto 14 luglio 1866 e l'articolo 130 dell'annessavi tariffa, e sono tenuti i cancellieri di notificare all'ufficio del registro i documenti allegati nel processo che non risultassero registrati, senza però che resti sospesa la prolazione del giudizio o la esecuzione delle pratiche processuali. »

Domanderei alla Commissione se intende di esprimere la sua opinione su questa proposta. Che se amasse udirne dapprima lo svolgimento, darò la parola all'onorevole Curti, che è il primo iscritto tra quelli che l'hanno presentata.

CORSI, *relatore*. Io ho avuto dalla Presidenza comunicazione sommaria di questo emendamento nel momento che fu presentato.

Esso involve delle questioni gravissime, per la quale ragione solamente io crederei di non poterlo accettare in una legge la quale occorre che sia fatta con molta ponderazione, per non andare incontro ad inconvenienti che, come tutti vedono, si potrebbero verificare accettando degli emendamenti improvvisati.

Credo che se gli onorevoli proponenti avessero vo-

luto presentare delle innovazioni di questa specie, fosse stato necessario proporli e stamparli fin dal principio di questa discussione perchè potessero essere esaminati ponderatamente.

Farò poi qualche osservazione speciale sulla idea di sostituire alla tassa per le sentenze il sistema della carta bollata. Credo che sia un'idea che si può fino ad un certo punto attuare, e dico fino ad un certo punto, perchè per le sentenze che hanno la tassa proporzionale non si può certamente supplire con della carta bollata; sarebbero solamente le tasse fisse che potrebbero riscuotersi col mezzo della carta bollata. Questo sistema, l'ho accennato anche nella relazione, sarebbe stato desiderio della Commissione l'attuare il più che è possibile; ma siccome si sarebbe trattato di sconvolgere la legge, nella brevità del tempo che abbiamo per occuparci di leggi serie di finanza, non ha creduto la Commissione di dover estendere i suoi studi fino a questo punto.

Un'altra parte dell'emendamento si riferisce alla tassa relativa ai procuratori ed agli avvocati. Intende la Camera in quale diverso campo si andrebbe se si aprisse la discussione su questo proposito. Io sono uno dei primi a convenire che questa materia merita di essere seriamente esaminata, discussa e corretta, perchè, quale è attualmente, è qualche cosa di mostruoso, ma non potrei accettarne la discussione per incidenza, mentre si discute un articolo di legge sul bollo e registro.

PRESIDENTE. L'onorevole Curti ha facoltà di parlare.

CURTI. Io non ho ancora ben compreso se l'onorevole relatore mi abbia riservata la facoltà di dare svolgimento all'emendamento mio, perocchè non mi parve di udire da lui che due sole eccezioni, e null'altro.

Egli ha detto che codesto da me proposto fosse un sistema affatto nuovo, che rovescia e scalza l'antico, e che in conseguenza sarebbe stato mestieri che fosse stato comunicato alla Commissione prima di portarlo alla Presidenza per la discussione. Secondariamente ha fatto l'eccezione circa l'emendamento che riguarda i procuratori e gli avvocati, come estraneo all'oggetto in questione.

In quanto alla seconda eccezione, dirò d'un tratto che io non ho nessuna difficoltà ad eliminarla dal mio emendamento; ma, in quanto alla prima, mi permetto di far osservare all'onorevole relatore che l'associazione degli avvocati di Milano, ed anche quella degli avvocati e procuratori di Napoli, ebbero pure a trasmettere alla Camera i loro studi ed i loro elaborati resi pubblici per le stampe. Io non so quindi comprendere come mai non siano essi pervenuti questi elaborati all'onorevole Commissione incaricata appunto di questi studi, perchè allora mi sarebbe lecito domandare a qual titolo questi rispettabili corpi morali, che si sono resi interpreti dei desiderii e delle aspirazioni

del paese, avrebbero mandato alla Commissione, e per essa alla Camera, questi elaborati, senza poi che la Commissione se ne sia fatto carico?

Io quindi ritengo, ed ho ragione di ritenere che l'onorevole Commissione abbia già esaminati questi studi, ed in conseguenza mi è permesso inferire che l'urgenza di questi temperamenti, i quali non sono che il risulamento degli studi, si può dire, di tutta la curia italiana, abbia ad essere presa immediatamente in considerazione, e non se ne protragga senza alcuna utilità la loro applicazione.

Laonde io prego l'onorevole relatore, e con esso la Camera, a volere permettere che io dia svolgimento al mio emendamento, perchè sono certo che egli nella di lui saviezza, e molto più perchè egli pure è avvocato, ne comprenderà tutta la levatura.

PRESIDENTE. Onorevole Curti, non c'è difficoltà che ella dia svolgimento al suo emendamento.

CURTI. Tanto meglio, allora io mi vi accingo. E prima di tutto io credo che sia mestieri che sia data nuova lettura del tenore del mio emendamento, tanto più che questo verrà ora ristretto a quella parte soltanto a cui veramente io tengo; perchè quella parte che riguarda la tariffa dei diritti e degli onorari degli avvocati e dei procuratori io la rimando di buon grado sino a quando si tratterà della concreta materia: e spero che anche coloro degli onorevoli colleghi, i quali hanno con me sottoscritto l'ordine del giorno che abbiamo presentato, si chiameranno contenti di questa riduzione, perchè così staremo meglio in carreggiata della questione che ci è suggerita dalla legge che si discute.

Dunque rileggo, come dissi, il mio emendamento:

« Sono aboliti tutti i diritti di cancelleria, sotto qualunque titolo e denominazione, compresi anche i diritti di copia; è abolita pure qualsiasi tassa di registro sugli atti giudiziari, ed anche della semplice registrazione (salvo l'attuale tassa graduale o proporzionale sulle sentenze), e viene sostituito a questi diritti e tasse l'uso di carta bollata e di marche da bollo nelle misure da proporsi con apposito regolamento.

« A questo punto resta eliminata dall'emendamento la parte che riguarda i procuratori e gli avvocati.

« Cessando ogni compartecipazione dei funzionari giudiziari nella tassa ed ogni diritto per l'esecuzione di atti, variazioni, ecc. sarà provveduto per decreto reale perchè siano compensati gli impiegati dell'ordine giudiziario con un conveniente aumento di stipendio.

« Sono soppressi gli articoli 63, 99, 102, 107 e 108 del decreto 14 luglio 1866, e l'articolo 130 dell'annessa tariffa, e sono tenuti i cancellieri di notificare all'ufficio del registro i documenti allegati nel processo che non risultassero registrati, senza però che resti sospesa la proloazione del giudizio e l'esecuzione delle pratiche processuali. »

Nessuno di noi ignora certamente come, all'occa-

sione in cui veniva data pubblicazione alla tariffa giudiziaria del 23 dicembre 1865 ed alla legge della tassa di registro del 14 luglio 1866, le popolazioni italiane ne sentissero una penosa impressione, imperocchè sembrava questa una vera tirannia che si veniva imponendo all'amministrazione della giustizia.

Era sentito da tutti che l'amministrazione retta, buona della giustizia, fosse la migliore franchigia che si potesse attendere dal regime costituzionale. Ora, come mai poteva ritenersi in ordine a ciò una legge, la quale rovesciava interamente quegli ordinamenti che si avevano da molte provincie italiane, e che certo erano di essa più liberi e più saggi?

Io non comincerò a parlare del regime che era nella Lombardia e nella Venezia, perchè non paia che una soverchia tendenza o l'abitudine mi leghi agli ordinamenti antichi: ma prenderò le mosse da quella che stava in vigore nelle Due Sicilie. Là, noi sappiamo come vi fosse un sistema il quale accordava una tal quale autonomia a sole tre persone, le quali erano il procuratore, l'usciera ed il cancelliere. Or bene queste tre autorità venivano applicando esse a norma di legge i singoli diritti che importavano gli atti giudiziari. Quindi voi vedete con quanta facilità e speditezza potessero aver luogo gli affari, senza che l'erario venisse ad essere pregiudicato nei suoi diritti che da tali persone venivano rispettati.

Se noi ci portiamo invece ad esaminare il sistema che avevamo in Lombardia e che è tuttavia in vigore nella Venezia, noi troviamo che ancora più spedita era l'amministrazione della giustizia, e la percezione più sicura ad un tempo dei diritti imposti sugli atti giudiziari, in quanto che ogni atto dovesse portare un timbro o bollo proprio, il quale era la proporzionata tassa dell'atto medesimo, quella tassa proporzionale, per ottenere la quale noi, con un sistema veramente assurdo, adoperiamo una miriade d'impiegati.

Io vi domando a tale proposito quale possa essere la ragione di avere un esercito d'impiegati per ottenere l'esazione di una tassa, quando essa si può egualmente conseguire colla semplice e spedita applicazione d'un bollo?

Quale possa essere la ragione di tenere un'infinità di libri di controllo, quando a tutto si potrebbe sopperire collo esigere la redazione degli atti giudiziari in carta proporzionale da bollo?

Signori, io vi faccio inoltre osservare a questo punto la grande semplicità che esisteva nel nostro passato organismo giudiziario, perchè auguro vederla ancora riprodotta. Noi avevamo due soli libri o registri, l'uno era il libro di protocollo che registrava la esatta e regolare presentazione degli atti giudiziari, i quali non potevano così venir redatti in violazione dei diritti di finanza, sotto pena di loro reiezione, e colla scorta di esso si poteva, all'appoggio di un numero, perchè ogni atto recava il proprio numero progressivo, rimontare

fino alla prima genesi degli atti processuali; poi vi era un registro di spedizione e con questo si poteva vedere l'esito di ogni processo, ed anche di tutti quegli altri processi che vi potessero avere attinenza.

Ora, col sistema che si è introdotto in tutta Italia, a questi due registri vennero sostituiti nientemeno che 62 registri.

Non par vera, pare perfino ridicola, ma pur troppo la cosa è così.

Ora, per poter conservare tutti questi registri, per poterli tenere in regola (e io sfido chiunque a provarmi che questi registri siano tenuti in piena regola), è necessario di avere una quantità di impiegati i quali importano necessariamente un gravissimo dispendio allo Stato, ed i quali vengono a costare assai più di quello che il Governo ottenga dalla maggior parte delle tasse.

Noi abbiamo udito ripetere le mille volte, e in Parlamento e fuori, che vi è bisogno di economie, e che a ciò fare occorrono riduzioni nel nostro organismo amministrativo.

Ebbene, io dico, per ciò ottenere, semplificate, tornando anche all'uopo indietro, ripristinando il demolito; perchè in questo caso, tornando indietro, voi troverete di essere andati avanti. Adottando, a mo' di esempio, quei due soli libri di protocollo e di spedizione, voi avete guadagnato assai più di quello che vi procaccino gli attuali sessantadue; ma allora vi è mestieri adottare il piano che noi vi proponiamo. Imperocchè, credetelo, signori, quando noi in Lombardia ci vedemmo imposte le nuove leggi, credemmo di aver dato addietro di 60 anni; giacchè il sistema dei tassatori e dei registratori fu già in vigore anche presso di noi, e noi l'avevamo già sperimentato e messo anche in disparte perchè avevamo trovato di meglio.

Ora, se questi tassatori vennero sostituiti da leggi più provide, perchè ci avete costretti voi a ritornarvi di nuovo? Ma prendete il buono dove si trova. Voi nel fare l'Italia avete dovuto comporla di una quantità di elementi diversi. Dovevate senza prevenzione studiare quali erano le leggi buone presso ciascuna parte, non avere preconetti antigenii, poichè non si debbono confondere i Governi dispotici dei regoli che erano sparsi per tutta Italia colle loro leggi amministrative, colle loro istituzioni.

Notate, signori, che la Lombardia non ha mai maledetta l'amministrazione del regime passato, bensì il Governo straniero che si aveva e le persone che governavano; e tanto più dacchè non si è mai dissimulato che le leggi che la Lombardia aveva e che in tanta parte erano state conservate, non erano già il frutto degli studi dei suoi governanti, ma della sapienza legislativa dell'antico regno d'Italia. Ed io mi rammento come il chiarissimo giureconsulto Ienull, nella sua introduzione al diritto penale, facesse appunto sentire l'obbligo di riconoscenza che tutto l'impero si aveva verso gli scrittori italiani di diritto penale, perocchè

dalle opere loro si fossero ottenute quelle buone innovazioni che si erano introdotte nella codificazione penale. E quello che vi dico della codificazione penale ebbero a fare con tutte le altre; imperocchè, principalmente per l'amministrazione comunale e provinciale, potrebbero ancora quelle leggi, uscite dalla sapienza italica antica, venire applicate all'attuale ordine di cose con grandissimo profitto.

Oltre di ciò si ebbe un altro gravissimo inconveniente nell'applicazione del nuovo sistema. Abbiamo veduto sostituirsi a quella dignità che vi era nel santuario della giustizia un discredito indubitabile e deplorevole, in quanto che il popolo vedesse che quasi ogni atto venisse prezzolato, e introdotto nei tribunali uno squattrinamento indecente, poichè gl'impiegati vennero ridotti ad essere molesti ed odiosi esattori del fisco, con quanta dignità della giustizia lo dica chiunque ha buon senso. Egli è perciò che io credo che coll'abolizione di tutti i diritti della cancelleria, darestes un beneficio immenso al paese e rialzereste l'autorità de' tribunali.

Ma forse voi temerete che ciò possa produrre un gravissimo danno per le nostre finanze e che possa importare diminuzione di redditi. Al contrario, rispondo io: codesta abolizione verrà agevolando anzi gli affari, ritornerà le cose al loro vero essere, e quindi il Governo non farà che guadagnarvi. Per farvene persuasi, basta che voi diate un'occhiata ai dati di confronto che vennero annessi alla legge che stiamo discutendo.

Questi dati di confronto vi provano la diminuzione immensa di percezione dei diritti finanziari, dopo appunto che venne inaugurato il nuovo ordine di cose, od, a meglio dire, dopo che vennero attuati i vostri sciagurati ordinamenti, i quali non hanno fatto che scomporre, che scompaginare tutto l'ordine che v'era dapprima, e vennero creando ostacoli tali all'amministrazione della giustizia, che molti preferirono di vedere conculcati i loro diritti, anzichè avventurarsi per una via dispendiosa ed impossibile, qual è quella de' nostri tribunali presenti.

Signori, le riforme che voi dovete praticare non possono essere fatte così a spizzico come quelle che presumete colla presente legge. Voi avete, è vero, coll'articolo 4, che abbiamo ora ad esaminare, fatto una concessione a quest'espressione delle curie lombarda, napoletana, veneta e d'altri paesi; imperocchè gli studi di questa Commissione vennero pure sottoposti a tutti i collegi degli avvocati e dei procuratori di quasi tutte le provincie italiane, e si sono inviate note, lettere, per le quali si manifestava il desiderio che ciò fosse recato anche ad effetto; ma questa parziale concessione non basta: convien che la riforma sia radicale.

L'onorevole relatore quasi dimostrava una tal quale meraviglia perchè si fosse venuto oggi improvvisando un sistema nuovo tutt'affatto nella percezione di questi diritti; ma poi, me lo permetta che il dica, io veggo

in pratica che si è pure fatto tesoro di qualche suggerimento e di qualche consiglio che venne dato dai rapporti cui ci vorrebbe far credere essere estraneo e nuovo. Ora io dico: poichè mettevate mano a questa materia, perchè non addivenire alla riforma completa? Voi vi sareste resi più benemeriti che non facendo rettifiche e modificazioni le quali sarete domani costretti a sopprimere per sostituirvi altri provvedimenti, creando sempre nuovi inciampi alla giustizia e dando luogo alle medesime censure che giustamente si fanno alle vostre leggi.

Io supplico pertanto la Commissione e la Camera a prendere in seria considerazione tutti questi nostri ammonimenti. Nè ci venga a dire l'onorevole relatore che questo sistema implichi un immenso studio, che sarà anche impossibile l'immediata applicazione di esso. Io rispondo che codesto sistema è semplice ed ha fatto le sue prove e le ha fatte splendide e lunghe.

Questo sistema è in vigore nella Venezia, dove continua e dove certo non si desidera di mutare colle leggi che abbiamo noi.

Ebbene, quando all'onorevole relatore sembrassero accettabili le considerazioni che noi abbiamo recato in mezzo; quando egli reputasse che le riflessioni di una classe così rispettabile come quella degli avvocati e dei procuratori abbiano a meritarsi riguardo; ebbene, havvi un rimedio per mettere in tranquillità la propria coscienza e conciliarla coll'interesse generale, ed è quello di sospendere ora la discussione di quest'articolo e di rimandarla insino a che verrà fatto lo studio sopra quei dati che abbiamo sottoposti, e quegli altri che siamo pronti a fornire.

Quando l'onorevole relatore avrà presa conoscenza degli studi fatti dalla curia napoletana e dalla curia lombarda, le quali hanno compendiatto nei loro lavori gli studi di tutti i collegi, si può dire degli avvocati e procuratori d'Italia, egli allora potrà vedere quanto sia importante il poter venire ad incarnare queste loro idee e venir ancora a rendere bella e rispettata la giustizia. E dico rispettata in quanto che nelle nostre provincie singolarmente fa ben tristissimo senso ancora il vedere ad ogni tratto l'impiegato pendere quasi a litigio per dimandare il pagamento di diritti, senza di che viene ricusato il rilascio dei documenti. Ai più sembra perfino che quest'obbligo nel magistrato di dovere esigere la tassa prima di rilasciare i documenti e pronunziare la sentenza sia il pagamento del giudizio, con quanto guadagno della moralità lo giudichi la Camera.

Io credo che sia ormai tempo di dovere por fine a questo sistema che avete dedotto (lo dirò francamente) dalla legislazione francese, mentre quella stessa nazione ha già sentito quanto vi sia da riformare nella propria legislazione. Noi rammentiamo come il capo stesso di quella nazione avesse a dimostrare in un suo discorso della Corona la necessità di una completa ri-

forma di leggi giudiziarie, noi la sappiamo ripetuta anche da rinomati scrittori di diritto, ed a me piace fra gli altri citare il signor Sauzet, il quale era presidente della Camera legislativa in Francia, il quale ebbe a dire: « il n'est pas le temps d'importer nos lois, mais de les améliorer. »

Ora, perchè noi, quando in Francia si sente il bisogno di mutare le proprie leggi, perchè le raccoglieremo noi che siamo figli di una patria, la quale ha dato la giurisprudenza al mondo?

Dunque non posso che rivolgermi alla Camera per pregarla a non permettere che si venga aggiungendo modificazione a modificazione sopra di una legge la quale è uscita dal Parlamento già stigmatizzata dalla riprovazione generale, e voglia quindi pensare seriamente a dotare piuttosto il paese di una legislazione, la quale ci assicuri da un lato il pagamento di tutti i diritti all'erario, ma dall'altro il rispetto a tutti i diritti dei cittadini. Questi due diritti non vanno confusi, non deve sottometersi l'interesse anche del privato ad una meschinità di forma, tanto più quando possono ottenersi i medesimi, anzi più splendidi risultamenti operando diversamente. Quindi io conchiudo perchè la Camera prenda in considerazione la proposta fatta nell'emendamento.

Quest'emendamento è sottoscritto da diversi avvocati, colleghi nostri, che appartengono a varie provincie del regno. Ciò dimostra che noi ci siamo fatti interpreti dell'opinione generale dell'intero paese. Non è dunque una sola provincia, ma tutte che richiedono una riforma radicale, e non una riforma meschina e parziale come quella che ha proposto la Commissione. Il paese vuole una riforma per la quale si possa adire il santuario della giustizia senza lo spauracchio d'enormi dispendi, senza lo spauracchio che i privati diritti sieno lesi. Perciò propongo che si prenda in considerazione questa nostra proposta, sospendendo la discussione dell'articolo 4 e degli altri articoli che possano avere attinenza a quest'argomento. Quando potremo dotare il paese d'una legge radicale che semplifichi l'andamento amministrativo dei tribunali, avremo il plauso di tutta la patria comune.

Non voglio dilungarmi di soverchio, sebbene molte altre cose avrei a dire, che mi riservo di esporre ad occasione più opportuna.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Curti se le modificazioni che ha introdotte nella sua proposta sono acconsentite dai suoi colleghi che firmarono la proposta.

CURTI. Credo di rendermi mallevadore dell'intenzione dei miei colleghi a questo riguardo. Essi non possono disconoscere che lo scopo principale della nostra proposta non è di regolare gli onorari degli avvocati e dei procuratori, ma piuttosto di rendere accessibile a tutti il santuario della giustizia senza esserne trattenuto da soverchie spese e da altri inceppamenti...

PRESIDENTE. Basta questa dichiarazione.

CURTI... quindi posso essere mallevadore che i miei colleghi saranno assai contenti che intanto, fatta riserva di rientrare nell'argomento quando dovremo trattare completamente della materia, fatta riserva così sui diritti ed onorari degli avvocati e procuratori, per il momento io sto garante che i miei colleghi si accontenteranno di...

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, se nessuno di coloro che hanno firmato questa proposta domanda la parola, io riterrò che abbiano implicitamente accolta la dichiarazione fatta dall'onorevole Curti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole commissario regio.

FINALI, commissario regio. L'ha chiesta l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Parli allora il relatore.

***CORSI, relatore.** Comincio dal ripetere all'onorevole Curti quello che ho avuto l'onore di dirgli poco fa, vale a dire che in massima tutte le idee che egli ha espresse sono completamente divise da me. Non solamente io ho veduto i lavori che sono stati fatti dalle varie curie rapporto al sistema delle cancellerie giudiziarie, ma, esercitando io la professione di avvocato, conosceva codesti inconvenienti e divideva completamente l'opinione di quelli che ne hanno fatto uno studio speciale.

La Camera avrà inteso, dallo stesso svolgimento della proposta che ha fatto l'onorevole Curti, come per aderire alla medesima sarebbe necessario di rivedere il Codice di procedura civile, il regolamento giudiziario, il quale dovrebbe essere rifatto quasi completamente, e le parti relative della legge sul registro.

Gl'inconvenienti ai quali ha accennato sono più particolarmente in questi tre documenti, ma con maggiore ampiezza nel regolamento giudiziario. A modo di esempio, non so se siano i 64, ma certo i 23 registri che deve tenere il cancelliere, che è un'assurdità, non esito a dichiararlo, sono stabiliti nel regolamento giudiziario, e così molte delle altre disposizioni le quali producono gl'inconvenienti che sono stati accennati. Posto ciò, io prego l'onorevole Curti a rammentare che il progetto che è all'esame della Camera, venne da una Commissione la quale aveva ricevuto in missione di esaminare una legge sopra il macinato e di ricercare con quella e con altre leggi d'imposta di portare all'erario una somma onde far fronte alla sua deficienza. Questa Commissione, mentre si è creduta autorizzata ad esaminare delle proposte d'imposta, non poteva certo credersi autorizzata a rifare il Codice di procedura civile ed a rifare il regolamento giudiziario. Quindi necessità di fare gli emendamenti, coordinandoli colla legge già esistente.

Quando l'onorevole Curti si proponga di presentare alla Camera un progetto di legge d'iniziativa parlamentare, il quale tenda ad eliminare dalla procedura

giudiziaria e dal sistema di cancelleria tutti gl'inconvenienti ai quali ho accennato, torno a ripetere che troverà in me un caloroso difensore. Ma nell'attuale progetto certamente non si poteva scendere ad indagini così larghe, prima di tutto senza lasciare un dubbio sulla nostra competenza a presentare dei progetti di questa specie, e senza aprire poi un vastissimo campo ad una discussione che deve essere possibilmente concentrata e ristretta all'intento di procurare all'erario dei mezzi onde sopperire alle sue deficienze.

CURTI. Domando la parola.

CORSI, relatore. L'onorevole Curti dirà, per avventura, che anche le correzioni da lui proposte potranno produrre degli aumenti d'introito. Ed io ne converrò completamente, ma non potrebbe certo questo fine essere stato tentato dalla Commissione, quando, per raggiungerlo, avrebbe dovuto entrare in un campo così vasto di discussione.

L'onorevole Curti propone di sospendere le disposizioni che si riferiscono agli atti di cancelleria, e che sono nel progetto che adesso è in esame presso la Camera, per istudiare il suo progetto. Se le proposte che noi abbiamo fatte involgessero un sistema diverso, se fossero complicate, se portassero delle difficoltà nell'andamento della giustizia, o se obbligassero le persone che devono accedere i tribunali a studiare un sistema nuovo, io concorderei con lui che sarebbe meglio mettere da parte le proposte che sono state fatte, e studiare invece un sistema completo. Ma in luogo di tutto questo, le proposte non sono che semplificazioni agli atti che si fanno davanti ai tribunali. Taluni, invece di essere sottoposti all'ufficio del registro, sono registrati con una semplice marca apposta dal cancelliere, altri sono fatti semplicemente su carta bollata, ed alcune altre disposizioni portano una variazione nei termini entro cui gli uscieri devono registrare gli atti. Come ben vede l'onorevole Curti, queste variazioni sono così semplici, che non mi pare valga la pena di metterle da parte, anche quando io avessi la convinzione ch'egli presentasse immediatamente un progetto di legge per variare il sistema delle cancellerie giudiziarie e che dovesse dopo portarsi questo sistema nuovo: siccome le innovazioni sono semplici, non esigono studi speciali, non portano nessuna vessazione, anzi ne tolgono ai contribuenti, val meglio accettare sin d'ora questa qui, e più tardi discuteremo, con maggiore pacatezza, quelle che egli vorrebbe fossero adottate per eliminare i molti inconvenienti ai quali ha accennato.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole commissario.

FINALI, commissario regio. Se vuole aggiungere qualche cosa l'onorevole Curti, mi riserverò a rispondere dopo.

CURTI. Io replicherò all'onorevole relatore che intanto io prendo atto dell'approvazione che egli ha

dato in massima alla nostra proposta, e del calore che egli impiegherà nel propugnare quelle riforme che vennero da me sommariamente accennate. Questo mi fa prova che, da valente avvocato qual è, ha potuto apprezzare gl'inconvenienti che io ho avvertito assai prima che li avessi formolati. Ebbene, io assicuro l'onorevole relatore che l'emendamento, quale venne proposto da noi, non è un emendamento che tenda a mutare radicalmente l'ordinamento giudiziario. Egli comprenderà che questo emendamento può benissimo sostituirsi a tutte le altre disposizioni che sono contenute nel regolamento giudiziario; e per dargliene una prova con un argomento medesimo che è stato toccato ieri, farò osservare che noi avevamo già determinato dal Codice di procedura civile quale fosse il multiplo dell'imposta; ebbene, ieri nell'articolo 1 della legge si è venuto a determinare una variante a quello che la procedura civile aveva già stabilito. Ora, perchè quello che si è fatto per questa ragione non può venir fatto altresì per quello che riguarda cose molto più importanti che non sia l'articolo 1 di questa legge?

Io lo assicuro che inconvenienti gravi non vi saranno; e se un qualche leggiero inconveniente sarà per prodursi, certo sarà ampiamente compensato dal grande beneficio di una pronta sistemazione di questa riforma; e credo che valga appunto meglio di sospendere la discussione di quest'articolo in questione, anzichè venire a complicare vieppiù quest'organismo giudiziario nostro con correzioni parziali, le quali poi fra breve, secondo quanto ci viene fatto sentire, debbono ancora venire modificate.

Del resto, siccome il beneficio del nuovo sistema è così evidente, io credo che la Camera non voglia esitare un momento ad adottarlo.

Noi abbiamo gridato sempre alle economie, abbiamo inteso l'onorevole Depretis, fra le altre cose, in una recente discussione, venire raccontando quello che si voleva fare già da tempo per le cancellerie. Io non approvo certamente il progetto che l'onorevole Depretis vorrebbe veder rivivere, e che pare voglia eseguirsi anche dall'onorevole ministro guardasigilli. Io non approvo che si abbiano ad appaltare, come in addietro si praticò in Piemonte, le cancellerie; e ciò perchè le cancellerie non debbono essere che un corpo d'impiegati di ordine subalterno agl'impiegati di concetto; altrettante braccia, cioè, che debbono servire alla mente direttrice. Coll'appalto delle cancellerie noi affideremmo la custodia dei nostri diritti ad agenti mercenari ed estranei agl'interessi giudiziari; e la mia disapprovazione non è altro che il riassunto della disapprovazione generale. Sapete che cosa dovetè fare per rendere liberi sempre più i tribunali, perchè possano giudicare con verità e giustizia? Abolite i diritti di cancelleria.

Questa redenzione da ogni tirannide del registro, credetelo, renderà più liberi ed indipendenti i magi-

strati; mentre voi, con la vostra passata legge, non avete fatto che subordinare gl'impiegati della magistratura giudiziaria alle fiscalità del bollo e del registro, e ne toccò vedere lo scandalo, che si è più volte ripetuto, di tribunali e giudici accusati dagl'impiegati del bollo, e di processi intentati dal fisco senza ragione, e in onta a massime già sancite dalle Corti ripetutamente, come mi è avvenuto di vedere nel tribunale correzionale di Milano la settimana scorsa.

Come volete voi che i tribunali possano essere liberi nell'amministrazione della giustizia, mentre prima sono costretti a ben guardare se esistano tutti i timbri, se soddisfatte tutte le registrazioni ed imposte; e dove queste non esistano, inesorabilmente chiuder si debbano le porte dei tribunali in faccia alle parti? Non si devono mai subordinare, lo ripeto ancora, i diritti dei cittadini alle meschine formalità della finanza; la finanza metta quanto imposte, quante penalità vuole, ma non venga mai ad incagliare l'esercizio della giustizia, perchè altrimenti renderà la giustizia infeudata solamente ai ricchi. Egli è perciò che io seriamente avverto che le popolazioni attendono da voi che facciate in modo che le riforme amministrative che riguardano il registro e il bollo sieno in guisa da non far temere che venga il fisco a dire che non si può procedere, perchè non si è ottemperato alle leggi di finanza: i procedimenti sieno spediti.

La maggior parte degli individui è più contenta di sobbarcarsi all'uopo ad una multa, anzichè pregiudicare i propri diritti, perchè sono questi appunto che spesso forniscono i mezzi di pagare le tasse dovute ed eziandio le penalità.

Non incagliate mai l'andamento della giustizia, questo è il voto che io esprimo, certo che tutti converranno con me.

Del resto io non dissento, ove ne sia il bisogno, dal presentare un progetto di legge nel senso accennato dall'onorevole relatore.

FINALI, commissario regio. Riguardo ai due emendamenti proposti, uno dall'onorevole Castagnola, l'altro dall'onorevole Curti, credo sia opportuno indicare quali sono le intenzioni del Governo.

Rispetto all'emendamento proposto dall'onorevole Castagnola, non posso che associarmi alle dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore della Commissione, vale a dire che in massima il Governo accetta quelle disposizioni, salvo a vedere se la formola proposta dall'onorevole Castagnola stesso, o quella che era stata preparata dalla Commissione, meglio soddisfa all'attuazione del suo concetto; come pure, salvo ad esaminare se, come egli proponeva, le disposizioni semplificative della legge 1866, piuttosto che riferirsi alla sola tariffa, debbano riportarsi proprio nelle disposizioni del decreto legislativo che ora regola la tassa di registro.

In quanto all'emendamento radicalissimo e vastis-

simo proposto dall'onorevole Curti, debbo dichiarare che, quando egli lo mantenesse, dovrei respingerlo recisamente.

In quanto alla prima parte del suo emendamento, come osservava già l'onorevole relatore della Commissione (e non fa d'uopo che io ripeta le considerazioni che egli svolgeva), non solo attacca gran parte del sistema che regola le tasse di bollo e registro, ma va anche ad alterare non lievemente ed il Codice di procedura civile e l'ordinamento giudiziario, cosa ardua e certamente estranea alla discussione ed alla materia che abbiamo per mano.

Io poi aggiungerei che la votazione dell'emendamento proposto dall'onorevole Curti non approderebbe a nulla. Lo ha riconosciuto egli medesimo quando propose nel suo emendamento che le tasse e le forme di tasse che propone di surrogare alle vigenti dovranno essere regolate da apposita legge.

Quindi questo sarebbe un voto che nulla surrogerebbe alle disposizioni di legge, e non avrebbe maggiore efficacia di un ordine del giorno.

In quanto al merito intrinseco della proposta che riguarda la modificazione e la semplificazione delle tasse sugli atti giudiziari, dichiarava già l'onorevole relatore della Commissione che si riconosceva la convenienza di apportare in questa materia importanti modificazioni, nè io sarò quegli che per parte del Governo vorrà disconoscere la convenienza di procedere, in questa parte delle leggi e degli ordinamenti nostri, ad utili riforme.

Parlerò ora brevissimamente sull'ultima parte dell'emendamento, nella quale si proporrebbe la soppressione di 5 articoli dell'attuale legge di registro. La soppressione di questi cinque articoli andrebbe direttamente contro le provvide intenzioni che ha esternate la Commissione nel formulare il suo progetto. La Commissione ha ritenuta insufficiente la sanzione penale, la quale trovasi ora nella legge di registro e di bollo; e quindi ha pensato di sostituire una nuova gravissima, ma forse necessaria sanzione. Ora, egli proponendo di abolire gli articoli 63, 99, 102, 107 e 108 del decreto legislativo del 14 luglio 1866, verrebbe a fare sparire qualunque sanzione penale per le contravvenzioni non registrate o non bollate, le quali siano subbietto di sentenza. Sopprimerebbe la sanzione per la quale non si possano far valere in giudizio gli atti che non sono registrati; la sanzione che vieta fare valere in giudizio atti non registrati; la sanzione penale contro l'accettazione del prezzo; sopprimerebbe finalmente due disposizioni, per le quali i procuratori o gli avvocati, non possono citare atti che non siano registrati, ed i giudici sono responsabili della tassa sugli atti citati nelle sentenze, i quali non siano stati sottoposti alla tassa di registro e bollo. Tutte queste disposizioni verrebbero a sparire.

Ora, mentre la Commissione trova insufficienti le

sanzioni attuali e ne vuole sostituire una nuova, l'onorevole Curti, mi permetta che glielo dica, vorrebbe togliere quelle sanzioni penali che sole trovansi nelle leggi vigenti sul registro e bollo!...

CURTI. Domando la parola per una dichiarazione.

FINALI, commissario regio. Egli, portato dalla sua tesi, si querelava quasi che si portassero dinanzi ai tribunali le contravvenzioni che la finanza crede di riconoscere alle leggi d'imposte. Può avvenire benissimo che l'amministrazione delle finanze creda che vi sia contravvenzione laddove non esista; ma nessun abuso per parte delle finanze è possibile dal momento che la decisione intorno all'esistenza delle contravvenzioni è deferita al giudizio dei poteri, dei tribunali e delle Corti.

Un'ultima osservazione farò rispetto a quanto disse l'onorevole Curti.

Egli parlando della tassa di registro diceva: non curatevi prima dell'emanazione delle sentenze; non curatevi di riconoscere se gli atti, od i contratti che sono subbietto della sentenza abbiano soddisfatto agli obblighi che loro impone la legge del bollo e registro; lasciate, egli dice, che la giustizia prosegua la sua via; voi condizionando l'emanazione degli atti giudiziari alla preventiva soddisfazione di questi obblighi, offendet la ragione e la giustizia sociale.

Questo era presso a poco l'argomento che adduceva l'onorevole Curti.

Ora, io domando se si può mettere menomamente in dubbio che nel complesso che forma la base dell'ordine pubblico non vi siano anche le leggi d'imposta. Domando se sia o non sia d'interesse sociale che anche le leggi d'imposta siano osservate e rigorosamente osservate.

In quanto a me, io credo che si debba maturamente discutere se una legge d'imposta sia buona o cattiva; ma quando la legge è votata, è supremo interesse di ordine pubblico, di giustizia e di moralità che sia osservata.

Quindi se nel santuario della giustizia si dice che non possono far valere le loro ragioni coloro che non adempiranno ai loro doveri verso le leggi dello Stato, mi pare che nessun principio rispettabile rimanga offeso.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe all'onorevole Curti, a cui faccio osservare che, avendo già parlato due volte, non gli sarebbe lecito di parlare che per la dichiarazione cui ha fatto allusione.

CURTI. L'onorevole commissario regio ha detto trovarci noi in contraddizione perchè, disse egli, noi siamo così poco persuasi delle cose che abbiamo dette, che abbiamo riservata la determinazione dei diritti ad una legge da presentarsi dopo. Ma questo che dicemmo cosa significa? Questo viene anzi a spiegazione di quel che abbiamo proposto. Noi coll'abolizione dei diritti di cancelleria non vogliamo togliere allo Stato la per-

cezione dell'imposta sugli atti giudiziari. Lo Stato percepirà anzi più che non faccia adesso.

Il dire che sarà presentata una legge la quale determinerà questi diritti, non significa altro se non che per questo o quel diritto si pagherà un tanto, e così via dicendo. Non è quindi che una determinazione di quei diritti di bollo che verranno applicati.

E se l'onorevole commissario regio si compiacesse di ritirare dalla cancelleria della Camera, dove sono depositati, gli studi della curia napoletana e lombarda, che le vennero inviati, vi troverebbe unita una tavola dimostrativa dei diritti imponibili sotto la forma di bollo, la quale potrebbe tranquillamente adottarsi anche per legge dal Governo. Egli vedrebbe che non c'è alcuna contraddizione tra le mie parole e la proposta di fare una legge per la determinazione di questi diritti. Io anzi ho già rassegnato alla Presidenza un esemplare di questi studi elaborati dalla associazione degli avvocati lombardi.

Egli poi venne a dire che in questo modo si perdono i diritti della finanza. Con questo, mi permetta ch'io glielo dica, mostra di non conoscere punto l'andamento giudiziale che vige ancora nella Venezia, di non avere un'idea del sistema che era vigente in Lombardia.

Ma quando voi metterete il bollo, non ci sarà più ragione di dire che possa essere frodato l'erario. Non si potrà presentare un atto al tribunale se non porta il bollo prescritto dalla tariffa. Io prego il signor commissario regio a non voler condannare *a priori* la nostra proposta. La studii prima di accagionarci di voler pregiudicare l'erario di un diritto qualsiasi. Il condannare questo nostro sistema sarebbe un condannare il sistema che è in vigore anche adesso in una parte del regno, e che, come dissi, ha già fatto per tanto tempo sì buona prova.

Inoltre non creda l'onorevole commissario regio che questi studi siano così leggieri e fatti all'improvviso.

Ho solo parlato all'improvviso sopra questo progetto, come me ne venne il destro. A dire il vero, io mi trovai dinanzi codesto articolo, ed ho creduto bene di parlare, per rispondere al forte desiderio della classe onorata cui appartengo, anzichè adottare delle misure che sono temporanee, transitorie, che non possono condurre ad alcun risultato pratico.

L'onorevole commissario regio, l'onorevole relatore, e tutta la Commissione vorranno approfondire questa proposta, e, se credono, sospenderne la deliberazione intorno a quest'articolo: io non vi ho alcuna difficoltà, ma ad una condizione, che allora venga pubblicato tanto il mio emendamento, quanto la tariffa che fu proposta dall'associazione degli avvocati lombardi. Essi allora vedranno che le cose cammineranno molto meglio di quello che s'immaginino, vedranno che l'erario incasserà diritti molto maggiori di quelli che incassò finora. Tanto ciò è vero che io ho qui dinanzi la tabella preparata dal Governo medesimo, e constato una

gran differenza tra la percezione fatta nella Sicilia e in altre provincie col sistema antico, e quella fatta col sistema attuale; vedo cioè che col sistema antico s'incassava molto di più. Ed io garantisco che anche in Lombardia, che anche nella Venezia, se mai sciaguratamente venisse adottato l'attuale sistema italiano, ne deriverebbe un danno come agli interessi privati, così anche alla finanza; invece che, adottando quel sistema che ha fatto già eccellentissima prova nelle nostre provincie, si avrebbe un buonissimo risultamento, di che certamente avremmo tutti a rallegrarci.

SARTORETTI. Avvocato anch'io, lombardo anch'io, ed avendo dovuto sperimentare gl'inconvenienti che derivano dal pagamento separato di tasse di cancelleria e di tasse di registro per atti giudiziari, appoggio, in massima, la proposta fatta dall'onorevole Curti.

Verrà, io credo, un tempo in cui non si potrà immaginare che per far pagare una tassa, poniamo, di 3 lire, si sia inventato il sistema di far pagare una lira per bollo, una lira nell'ufficio di cancelleria ed una lira nell'ufficio di registro. Si troverà, e spero che arriveremo presto a questo sistema, che era molto più spedito, più comodo, l'esigere queste 3 lire rincarando la tassa di bollo, senza far perdere tempo ai contribuenti ed agli impiegati, ed anche moltiplicare il numero di questi ultimi.

Oltre a ciò è evidente che, o queste esazioni che si fanno negli uffizi di cancelleria e di registro sono controllate o non lo sono; se sono controllate, la revisione di tutte queste minuziose contabilità, che comprendono migliaia di cifre, costa enormemente allo Stato; se poi non sono controllate, è evidente che si lascia aperto l'adito alla frode.

Per altro, siccome la riforma del sistema richiederebbe studi assai lunghi e profondi, perchè andrebbe a riferirsi a disposizioni di leggi diverse e a disposizioni che non si possono nè leggermente, nè improvvisamente riformare, così io concludo proponendo che l'emendamento proposto dall'onorevole Curti sia rinviato alla onorevole Commissione perchè, d'accordo col Governo, voglia farne soggetto di speciale studio.

CURTI. Dichiaro di accettare questa proposta d'accordo anche coi miei onorevoli colleghi.

CAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze.* Vorrei pregare la Camera a ben considerare lo spirito nel quale il Ministero ha accettata la proposta di legge che la Commissione ha presentata alle discussioni della Camera.

Io non cesserò di ricordare che il Ministero non ha inteso fare una riforma della legge di registro e bollo.

Il Ministero non intende, coll'accettare questa legge, di precludersi la via a fare a comodo gli studi necessari per poter portare in questa parte della legislazione quelle modificazioni che saranno opportune.

Ma se ad ogni articolo noi torniamo a discutere così lungamente e profondamente tutti gli inconvenienti,

tutti i difetti dell'attuale legislazione sul registro e bollo, io prevedo che noi saremo portati molto lontani dallo scopo che ci prefiggevamo da principio.

Queste considerazioni mi conducono a dichiarare alla Camera che, se ella crede d'invitare il Ministero a ristudiare la legge di registro e bollo per proporre in avvenire un progetto completo e che introduca grandi miglioramenti in questa parte della legislazione, io sono pronto ad accettare un invito di questa fatta; ma allorchè si vuole rinviare alla Commissione degli emendamenti i quali sostanzialmente verrebbero a variare lo spirito e l'economia delle leggi vigenti, io prego la Camera di consentire che non li accetti, e la prego a non volerli accettare ella stessa. Questa discussione d'altronde si connette, non bisogna dimenticarlo, con l'insieme dei provvedimenti finanziari che noi abbiamo presentati alla Camera nello scopo e colla speranza che dentro questa Sessione possano essere votati in modo da consentire che si faccia una sostanziale riforma nel bilancio dell'anno 1869.

Ora, parmi necessario di tenere conto di queste considerazioni, perchè, non bisogna dimenticarlo, noi siamo al 1° di maggio, ed abbiamo davanti una tale quantità di lavoro che certamente non sarà possibile di compiere se vorremo discutere tutta quella parte della legislazione vigente che vi è più o meno intimamente connessa.

Io prego la Camera di perdonarmi se mi permetto queste considerazioni; essa comprenderà che lo scopo mio è soltanto quello di arrivare al più presto possibile a rassicurare il paese sopra l'avvenire delle nostre finanze, e non è possibile raggiungere questo risultato se non ci restringiamo a deliberare unicamente sopra le cose che possono più sollecitamente dare un risultato finanziario.

PRESIDENTE. L'onorevole Minervini ha inviato al Seggio questa proposta:

« La Camera invita il Ministero a proporre senza indugio alla Camera la revisione della procedura, delle tariffe e dei regolamenti, a norma del precedente voto della Camera... »

È così?

MINERVINI. Già nel 1866 il Ministero s'impegnava di presentare la revisione di queste tariffe e di questi regolamenti e della procedura. La mia proposta si riferisce a quell'impegno.

PRESIDENTE... (*Continuando la lettura*) « e sospendendo tutti gli articoli che si riferiscono alla procedura ed alle tariffe, del pari che gli emendamenti a detti articoli fatti da vari deputati, passa all'ordine del giorno. »

MINERVINI. Rivolgo le mie parole alla Commissione e poscia all'onorevole signor ministro ed al commissario regio.

Che cosa è questa legge di registro? È una legge che voi chiamate di affari e che si riferisce a cose che

riguardano l'amministrazione della giustizia. Ora è presente il ministro delle finanze, assistito da un commissario regio, ma non è presente il ministro guardasigilli, che dovrebbe essenzialmente assistere a questa discussione. In simile materia non possiamo pretendere nè dal ministro delle finanze, nè dal commissario regio quel tecnicismo che possiamo pretendere dal ministro di grazia e giustizia, ed il procedere in questa discussione senza la presenza del guardasigilli, è un voler perdere il tempo, a mio modo di vedere.

Si parla di validità di atti giuridici, di penalità finanziaria che distrugga i diritti, gli atti di procedura, di tariffa, di sentenze, di cancellieri, di uscieri, ed il guardasigilli, cui incombe la tutela della legge e degli atti, non è presente. Ma da senno, o signori, è costituzionale, è logico, è coscienzioso, affastellare così leggi di cotanto grave interesse? Io non lo penso, e credo in questo dovesse esservi la unanimità della Camera. Vorro sperare che udirete la mia voce; che respingerete proposte di questo genere, gittate in mezzo con le parole, *necessità, fratellanza* e che so io, ma che il paese non deve vedere votate con tanta impazienza.

Dette queste cose, che ritengo sieno divise da tutti i miei colleghi, concludo che i ministri debbono essere presenti alla Camera quando si tratta degli interessi attinenti al loro dicastero.

Verrò ora a dirvi che le condizioni in cui è la discussione, per le parole del ministro, per le parole del commissario regio e per le parole dell'onorevole relatore della Commissione e dell'onorevole Curti circa l'emendamento che ha presentato, mi consigliavano di appigliarmi all'unico partito ragionevole, all'unico partito che non sia una derisione delle nostre istituzioni di libera discussione.

La Commissione diceva: noi non abbiamo voluto guardare le leggi di registro e di bollo, abbiamo voluto osservare le tariffe ed aumentarle e diminuirle ad un tempo, ma in modo di avere un introito maggiore. Ed io rispondo: ma il guardare le tariffe, che non sono se non che la parte ultima delle dette leggi, significa riformare le leggi medesime e null'altro che questo.

Non saprei capire che in una legge di finanza, una legge sulla tassa degli affari, il parlare di alterazione di tariffe, non sia riguardare e modificare la legge stessa. Credeva trovare nella relazione qualche cosa che avesse potuto darmi una sicurezza di un concetto diverso, ma, per verità, non ho potuto rinvenirlo.

Ma che cosa il paese, rispetto alla procedura e alle tariffe, ha diritto di esigere dal Ministero?

La riforma precedente della procedura e delle tariffe. E ciò per l'imperio di una legge che voi votaste, non io. Ma è legge, e, votata che fu, obbliga tutti, e innanzi tutto il Ministero, ed io questa legge invocando, adempio ad un dovere imprescindibile, come rappresentante del popolo.

Quando voi deste quei poteri eccezionali al Mini-

stero per un'unificazione legislativa, che io chiamerò deplorabile e quasi alluvionale, certo io protestai, e quei poteri non accordai, perchè credeva che fosse nel diritto del Parlamento di fare le leggi, ma non nel suo diritto di commettere questo mandato del popolo! Però non sollevo ora questa questione di costituzionalità.

Nella legge dei poteri eccezionali, che concedeste al Governo, è espressamente dichiarato che il ministro guardasigilli, nella Sessione del 1867, avrebbe dovuto presentare alla revisione la legge di procedura, la tariffa e tutte quelle altre leggi fatte e pubblicate a catafascio.

Ora, domando io, perchè non adempite questo debito che avete assunto dinanzi al paese? Perchè, prima di venire chiedendo questo aumento sulla tassa di bollo e di registro, non fate ossequio alla legge che imponeva la revisione nel 1867 mentre i clamori dei danni e della ingiustizia della procedura e della tariffa sono universali? Dite forse: dobbiamo colmare i forzieri dell'erario vuoto. Ed io vi dirò che non li colmerete se non delle imprecazioni di tutto il paese.

Quindi quale è il mezzo logico? Volete andare ad aumentare taluni aggravii della tariffa per gli atti? E sia; è un errore, ma passi. Lo credete utile? Fatelo, ma importa poco. Quando però si tratta di toccare agli organici, alle tariffe che deplorabilmente sono state fatte (ma che oramai sono), la discussione deve essere seria e matura, e non andar prendendo di qua e di là, per rimestare oggi quel che ieri ordinaste e che domani siete nel dovere di riformare.

Volete rincarare la tassa sulla successione, mentre i Romani la tentarono fra gli estranei, e la proscrissero? Fatelo, io voterò, non altro potendo, contro codesta enormezza. La tassa sopra i capitali singoli, in feuda, confisca il capitale nazionale, che è la somma di quelli, e quindi diminuisce il movimento, e vi rende infruttifere tutte le tasse che dal movimento dipendono. È un errore economico e finanziario. Volete camminare sull'errore, e sette anni non vi hanno insegnato nulla; sia.

L'aliquota per la legge comune che regola l'espropriazione, è fissata al 60, e voi esigete ingiustamente il 100. La Commissione voleva questa ingiustizia protratta al 140, il Ministero a 160: poi avete voluto il 120: sono errori, sono ingiustizie, sono contraddizioni; ma pure sieno, ne vedrete le conseguenze: io voterò contro.

Si pretende balzellare l'asse lordo: aggravare di tassa la legittima dei discendenti: e questo la Commissione chiama modificare le tariffe, non toccare le leggi? Io non saprei concepirlo; e sia. Ma quando la procedura e la tariffa sono quelle che sono, prima di riformarle, siete per legge obbligati a non variare il loro rapporto con le leggi di bollo e di registro, e la legge che questo v'impone è la logica, il senso comune, o signori.

Se ora in Napoli in tutte le sezioni del tribunale e

della Corte di appello ci hanno in ogni udienza cinquanta e più cause, fra il registro e il demanio con i contribuenti, con le novità che intendete introdurre, ne creerete il doppio. E queste cause, valga la verità, sono per difetto della legge, non dei funzionari, nè dei contribuenti, e sono quasi tutte a perdita pel pubblico erario.

E mentre voi colla prima legge del registro e bollo segnaste un'ingiustizia, quella cioè che il contribuente che riusciva giuridicamente trionfante, contro le ingiuste pretese della finanza, dovesse perdere le spese, doveste poscia, ed io ve lo diceva, coll'ultima legge riparare a questa ingiustizia. Da questa seconda epoca in poi, le spese derivanti dalle ingiuste liti, assorbono gran parte dell'introito per la finanza.

Dunque la finanza trova il suo tornaconto ad accettare la mia proposta, che è di sospendere tutti gli articoli che riferiscono alla procedura ed alla tariffa, che debbono essere riformate; trova il suo tornaconto l'onorevole Commissione, e credo ce lo trovi anche l'onorevole commissario regio. Imperocchè non vi è uomo perito nel giure, il quale non vegga che il nostro fóro è oramai fatto un mercimonio. Pare che la giustizia si vada a comperare, come si farebbe di una merce presso il rivendugliolo, presso il bottegaio; perchè con centesimi 50 di qua, una lira di là, avete tolta l'indipendenza, la maestà del ministero degli avvocati, ed avete ridotta la giustizia ad un mercato che offende la maestà della legge e l'onore del paese, e la indipendenza dell'avvocato.

Ora, se io vi consiglio col mio ordine del giorno, che di questa legge sospendiate tutti gli articoli che si riferiscono a procedura ed a tariffe, ed invito il Ministero ad adempiere, come è suo debito, all'impegno assunto, che nel 1867 dovessero essere rivedute queste deplorabili leggi che hanno fatto contrabbando della giustizia, credo aver adempiuto al mio dovere, da uomo leale, da uomo logico, perchè io non fo mai la opposizione per la opposizione. Solo amo che Governo e Maggioranza escano dalla via dell'errore, la quale in sette anni vi ha condotti a quelle catastrofi che oggi lamentiamo e che vediamo pronte ad ingoiarci. E pure vogliamo continuare nell'errore inemendabilmente? Questo è troppo. Io non posso dissimulare o tacere: sarebbe colpa.

E diffatti, o signori, rammentiamoci che si cominciò colle leggi singole di finanza, sopra principii i quali non istanno, perchè ingiusti, costosi, vessatorii, e si disse adottarle per esperimento, ed io mi opposi. Poscia s'incominciò a promettere pareggio, a condizione di prestiti e più prestiti rovinosi, ed io mi opposi. Indi a vendita ed a baratto di ogni risorsa nazionale, a prezzi da falliti, ed arrecanti perturbamento alla proprietà, ed io mi opposi. Indi si venne a presentare in blocco un complesso d'ingiuste, illiberali, vessatorie e costose tasse sopra i capitali, sulla produzione,

sul movimento, con le proverbiali parole di *Provvedimenti finanziari*, che i proponenti, il Ministero e la Maggioranza imponevano con la *necessità*, con la *quistione di Gabinetto*, incominciando dai famosi provvedimenti finanziari dell'onorevole Sella e terminando coi provvedimenti della Commissione dei Quindici, tutti informati esperimentalmente a principii coi quali si fa la guerra ad oltranza ai più sacrosanti principii d'equità, di giustizia e di libertà. E sapete avere io combattuto i provvedimenti di quella Commissione palmo a palmo, ed il tempo mi ha dato ragione, e ve lo prova l'attuale situazione del paese e delle finanze.

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, cerchi di non spaziare troppo, tenendosi lontano dal suo tema.

MINERVINI. Credo di essere nel tema, ma pure accetto l'avvertenza dell'onorevole presidente e mi riasumo.

Signori, la via dell'errore è compatibile perchè l'errore è il retaggio dell'umanità, ma la corrività in quella via non costituisce più la incolpabilità della coscienza erronea, comincia a divenire la coscienza colpevole, ed io costantemente ho detto che gli esperimenti ingiusti, liberticidi, costosi, vessatorii ed assurdi, sono dannevoli e non possono costituire i principii atti a governare un popolo, e mi sono trovato fatalmente una sterile Cassandra in questa Camera. Pure io divido la responsabilità coi miei colleghi, perchè non intendo, essendo le cose andate male ed in modo da darmi ragione, che io mi possa rallegrare per questo; possiamo avere le migliori intenzioni del mondo e commettere errori, ma il perdurare in questa linea di errori con nuovi empirici mutamenti e modificazioni a quelle leggi che debbonsi come ingiuste ed erronee riformare, io credo esiziale metodo, danno alla finanza ed alla moralità.

Ora, dimando io alla Commissione: con questa legge potete voi prescindere dall'entrare negli organici, nelle leggi di registro e di bollo, di procedura e di tariffa? No certamente. Ed allora in qual ginepraio ci ingolferemo noi? Che cosa ci resterà del non felice lavoro della Commissione, altro che un mostro oraziano? Con tutti questi articoli non si riformano le leggi da riformare, e si generano aggravio, confusione, ingiustizia. Vorrete farlo? A voi la responsabilità e indubbiamente un tardo pentimento.

Perciò raccomando questa mia proposta alla Commissione al commissario ed al Ministero. Sospendiamo, quello che attuato non giova, conturba, aggrava e più nel caos ci sommerge.

PRESIDENTE. Fu mandato al Seggio il seguente ordine del giorno, firmato dagli onorevoli Curti, Arrigossi, Donati, Longoni, Solidati, Trevisani, Loro, Piccoli, Bembo, Gonzales, Pasqualigo e Sartoretti:

« La Camera, sospendendo ogni discussione intorno all'articolo 4 del progetto di legge, e riservandosi di deliberare sugli emendamenti che verranno presentati

in ordine al medesimo, prima della votazione definitiva, passa all'ordine del giorno. »

Quest'ordine del giorno corrisponderebbe alla seconda parte di quello dell'onorevole Minervini; non però alla prima, la quale concerne soprattutto l'invito da farsi al Ministero di proporre senza indugio la revisione delle tariffe, delle procedure e dei regolamenti, a norma del precedente voto della Camera.

Qui dunque non resterebbe che a procedere alla votazione per divisione, cioè mettendo ai voti innanzi tutto la proposta dell'onorevole Minervini, che invita il ministro a proporre senza indugio la revisione della procedura, delle tariffe, e dei regolamenti a norma del precedente voto della Camera.

Domando all'onorevole ministro delle finanze se aderisce a questo voto dei proponenti.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. L'onorevole Minervini domanda al Ministero di proporre, senza indugio, una riforma generale delle procedure e delle tariffe giudiziarie.

Io mi permetto una sola osservazione. Non credo che il Ministero sarebbe lontano dall'accettare l'invito di studiare e proporre questa riforma.

Vi è una cosa però che mi spaventa nell'ordine del giorno dell'onorevole Minervini, ed è la frase *senza indugio*. Senza indugio vorrà, suppongo, significare che dentro 15 giorni o un mese, in una parola, in mezzo a questa gravissima discussione delle leggi finanziarie, debba mettersi davanti alla Camera un'altra questione che assorbirà tutto il resto della Sessione, e paralizza completamente le buone intenzioni che la Camera aveva di risolutamente venire a rimediare alle condizioni finanziarie del regno.

Per questa ragione le parole *senza indugio* dichiaro formalmente che non le potrei accettare.

Voglio pure pregare nuovamente la Camera a considerare, come in questo modo noi rischiamo di allontanarci da quella via diretta che ormai sembrava dover ricondurre la fiducia e dover condurci al ristaurato delle finanze dello Stato.

A quest'osservazione mi limito per ora, e prenderò la parola poi sul rimanente delle proposte che sono sottoposte alla Camera.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Minervini?

MINERVINI. Insisto, e chiedo due minuti alla Camera per spiegare dilemmaticamente la convenienza di questa mia proposta. (*Mormorio*)

Già sarebbe stato obbligo del Governo il presentare la legge di revisione da me domandata, perchè l'epoca gli era imposta da una precedente legge.

Coll'articolo 3 del decreto 14 luglio 1866, avendo allora il Ministero chiesto, e secondo me malamente ottenuto, poteri eccezionali, fu stabilito, come condizione, che dovesse presentare alla Camera nell'anno 1867 la revisione delle leggi di procedura, della tariffa ed altro.

Quindi, dicendo io *senza indugio*, quando siamo già a quattro o cinque mesi della Sessione, faccio verso il Ministero una concessione di moderazione parlamentare, mentre già da una precedente legge è imposto al Governo l'obbligo di presentare le riforme come primo progetto al riaprirsi della Sessione.

E non è che io intenda con ciò che la presentazione debba farsi fra quindici giorni. Se il Ministero non ha questo progetto in pronto, la colpa non è mia; egli avrebbe dovuto provvedere per tempo; io dico che gli errori debbono essere emendati il più presto possibile onde non creare vieppiù sempre degl'impicci novelli. Chiara dunque emerge la giustizia della mia proposta. Per tutto ciò che riflette la revisione della procedura e delle tariffe, si deve provvedere alla sospensione.

Quello che riguarda articoli della tariffa che non riguardano la procedura e la tariffa, volete votarlo? Fatelo; io voterò contro, perchè leggi a questo modo io non le intendo; le credo incostituzionali, assurde, inefficaci, pericolose, e alla finanza, anzichè utili, dannose. E per sette anni il mio vaticinio non ha fallito. Me ne sono addolorato, anzichè allietato, perocchè, innanzi ai danni del paese, avrei amato che io mi fossi ingannato e che la maggioranza fosse stata nel vero. Ma, essendo l'opposto, potrei io smettere la costanza nei principii? No, certo. Che se, ciò non ostante, vorrete impegnarvi nella discussione degli articoli relativi alla procedura ed alla tariffa, voi vi troverete condannati dalla legge che avete votata, e dalla quale vi veniva il dovere di riformare nel 1867 (e siamo già al 1868) la procedura e la tariffa. Più ancora, non potrete prescindere d'entrare in una discussione, la quale vi farà condannare, o sconoscere, o violare principii che bisogna restaurare; ossia andrete di errori in errori, e quindi di danno in danno.

Ecco perchè questa sospensione io credeva che l'avesse appoggiata il signor ministro, e che l'avesse appoggiata la Commissione.

Che se con questo mio divisamento avrò la sventura che voi vi dividerete da me, avrò la dispiacenza di non aver potuto raggiungere un bene, ma avrò la coscienza di aver fatto il dover mio, ed a voi resti la responsabilità di aver voluto percorrere la solita via del precipizio.

CORSI, relatore. Io sento la necessità di dichiarare alla Camera che io non posso accettare nessuno degli ordini del giorno che sono stati proposti.

Ho già detto qual è il sistema che riuscirà a riparare gl'inconvenienti che sono stati riconosciuti nel servizio delle cancellerie dei tribunali; ho già avvertito che questo non può farsi con la legge attuale. La maggior parte di questi ordini del giorno rinviano gli studi relativi alla Commissione, e vogliono che il ministro s'intenda colla Commissione medesima per proporre apposita legge.

In primo luogo io sono contrario a tutte le proposte

per le quali si chiede che il ministro proponga dei progetti di legge.

La Camera ha la sua iniziativa parlamentare; tutti quelli che stimano conveniente di fare una proposta possono farla liberamente; invitare il ministro a proporre una legge è rinunciare all'iniziativa parlamentare. La Camera l'ha usata sempre largamente questa prerogativa, quindi non trovo ragione per cui si debbano chiedere delle disposizioni al ministro.

Quanto al rinvio alla Commissione, in primo luogo debbo far notare alla Camera che la Commissione, come essa vede, è assente da Firenze, perchè di 18 componenti non ve ne sono qui presenti che assai pochi. Quindi io sono nell'impossibilità d'interrogarli, e quando pure li interrogassi, io sono persuaso che la Commissione farebbe presente alla Camera come essa sia stata riunita per moltissimo tempo, come creda di avere esaurito il suo mandato, e come in materia così importante, quale è questa, la quale ha bisogno di studi speciali anche per tener dietro alle idee che possono svolgersi dai deputati, sia necessario che vengano nominati degli uomini speciali i quali facciano soggetto di studio questa materia gravissima e importantissima, e che quindi il rinvio ad una Commissione, la quale aveva una missione affatto diversa, non possa essere accolto.

Faccio poi preghiera alla Camera di non dimenticare come la discussione nella quale siamo impegnati non è che una conseguenza dei provvedimenti finanziari che noi abbiamo creduto doversi discutere d'urgenza, disgiuntamente da ogni altra materia, per poter provvedere alle esigenze delle finanze; e come, se noi sospendiamo questa discussione per entrare nel vastissimo mare di materie così complicate; di materie che porteranno la necessità di amplissime discussioni, sospendendo le leggi di finanza, noi non faremo altro che complicare le condizioni dolorosissime nelle quali si trova lo Stato.

Noi abbiamo già migliorato moltissimo il nostro credito, cominciando a discutere alcuni provvedimenti finanziari; continuiamo l'opera che abbiamo cominciata, e dopo discuteremo gli ordinamenti secondari. Cerchiamo pure di togliere gl'inconvenienti, ma oggi non attraversiamo queste disposizioni, e procuriamo una volta di votare queste leggi finanziarie.

Per queste ragioni, io prego gli onorevoli colleghi che hanno proposto degli ordini del giorno o a ritirarli o a riservarli dopo la discussione della legge, invitando allora il Ministero a presentare le altre proposte che sembreranno opportune; ma ripeto che l'insistere oggi non è altro che attraversare i provvedimenti finanziari che debbono essere, per necessità inesorabile, votati, sotto pena di conseguenze molto gravi per il paese.

CURTI. Domando la parola per la posizione della quistione.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Io domanderò prima di tutto se i proponenti mantengono i loro ordini del giorno...

CURTI. Certamente. Prego soltanto l'onorevole presidente di osservare che mi pare, per avventura, abbia frainteso il senso del nostro ordine del giorno, perchè egli crede che corrisponda alla seconda parte di quello dell'onorevole Minervini.

PRESIDENTE. È vero: la differenza esiste. Lasci a me il compito di far notare la differenza che c'è tra la seconda parte dell'ordine del giorno Minervini, e l'ordine del giorno Curti. Ad ogni modo mi sembra necessario di scindere l'ordine del giorno Minervini, e di mettere anzi tutto a partito la prima parte che dice: « invita il Ministero a proporre, senza indugio, la revisione della procedura, delle tariffe e dei regolamenti a norma del precedente voto della Camera. »

MINERVINI. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Per far la dichiarazione se mantiene o no il suo ordine del giorno?

MINERVINI. Il relatore della Commissione ha detto che a quest'ordine del giorno consentirebbe quando fossero votati gli articoli della legge, salvo a sospendere, prima di votarsi la legge, quegli articoli che toccassero alla procedura e alle tariffe.

A questa temperanza vede bene la Camera che non sarò io quello che farei opposizione.

Se va inteso che prima di votare la legge si voterà quali provvedimenti possano essere attuati e quali rimandati, io non ho nessuna difficoltà che la mia proposta in questo senso sia rinviata prima della votazione della legge, ed acconsentirei a che non si metta a partito in questo momento il mio ordine del giorno, e spero che la stessa Commissione, quando verrà fatta tutta la discussione, forse essa stessa vi indicherà quegli articoli pei quali crederà dovesse essere rimandato l'esame alla revisione delle tariffe e della procedura.

PRESIDENTE. Bisogna essere ben chiari per non dar luogo ad equivoci.

Pare che l'onorevole Minervini dica che egli ritira il suo ordine del giorno, quando sia inteso che prima della votazione della legge si facciano dichiarazioni intorno alla revisione della legge, anche per articoli che pur venissero a formar parte di questo progetto di legge.

Mi pare che questo sia il concetto dell'onorevole Minervini.

Più chiaramente mi parrebbe potersi dire che il concetto dell'onorevole Minervini consista in questo che, prima di chiudersi la discussione di questo progetto di legge, si confermasse il voto già emesso dalla Camera che si provveda di poi alla revisione delle tariffe. È così?

MINERVINI. Perfettamente.

PRESIDENTE. Se questo è il suo concetto, credo che

nè l'onorevole relatore, nè l'onorevole commissario regio faranno opposizione a che codesta riserva sia accolta.

Domando se questo è il concetto dell'onorevole relatore e del ministro delle finanze.

CORSI, relatore. Il vero concetto nel quale io ho detto si poteva discutere di quest'ordine del giorno, era dopo la votazione della legge attuale. Vi sono pur troppo già delle altre difficoltà per la votazione delle leggi di finanza, e mi pare che importi di non portarci altro intralcio, sospendendone la speditezza. Se però l'onorevole Minervini vuole fare, anche prima che sia chiusa la discussione, delle proposte, certamente io non posso impedirglielo, essendo ciò in sua piena facoltà.

Quello però che a me interessa sarebbe che si lasciasse procedere la discussione del progetto attuale, e che si riproponessero pure se si vuole, ma in fondo della legge, tutte le altre proposte. Ed intanto quelli che credono che gli articoli contenuti nel progetto, e fra gli altri l'articolo 4, non debbano votarsi, perchè essi intendono di fare una proposizione diversa, potranno votar contro, lasciando che gli altri che pensano diversamente votino in favore.

PRESIDENTE. Dietro questa dichiarazione, l'onorevole Minervini aderisce?

MINERVINI. Perchè non ci resti equivoco io osserverò che l'onorevole presidente diceva avere inteso col mio ordine del giorno di semplificare le cose, cioè che non si venisse a questioni che si riferissero alle tariffe e alla procedura, intorno alle quali il Governo per la legge dell'11 febbraio ha l'obbligo di presentare la revisione, ed io intendessi di far sospendere unicamente l'esecuzione degli articoli di questo progetto che si riferissero alla legge di procedura ed al regolamento delle tariffe.

L'onorevole Corsi diceva: andiamo avanti. Questo si vedrà poi in ultimo.

Se è in questo senso, vale a dire, se prima che sia votata la legge io non perdo il diritto di proporre le modificazioni agli articoli, allora io sono pienamente d'accordo; ma se s'intende che si faccia questa, per dire poi che si è votata la legge: *il Ministero studierà*, allora ciò sarebbe contrario alla mia proposta, perchè io ho detto che il Ministero non deve far passare novità finanziaria sulla procedura e sulla tariffa, prima che il guardasigilli non compia il dovere che la legge imponevagli di presentare la riforma di quelle leggi nella Sessione del 1867.

Il guardasigilli vi chiese i poteri eccezionali, e voi credeste concederli; la condizione, imposta da quella legge, fu la presentazione della revisione nella Sessione del 1867. Adempia adunque ad osservare la legge.

Se voi troverete che la votazione di questi articoli non possa portare qualche sollievo alle finanze e possa

turbare la procedura, la tariffa, dovete sospendere anzichè correre al disordine, alla confusione. Laonde in quest'ultimo senso io mantengo la mia proposta, amando la posizione netta ed abborrendo dall'equivoco, cagione principale delle condizioni in che ci troviamo, e nelle quali volete impegnarvi vieppiù, credendo di uscirne.

PRESIDENTE. Mi pare impossibile che possa essere accolta un'idea simile a quella ora espressa dall'onorevole Minervini, che dopo che siano discussi e votati gli articoli, gli sia riservata la parola su quelli che crede dover essere riveduti e di cui vorrebbe differita l'applicazione fino alla seguita loro revisione. In codesto modo si farebbe una discussione inutile sopra articoli che si ha già il proposito di non vedere applicati. Mi pare che questa sua proposta sia assurda; scusi se la parola che mi è sfuggita è troppo cruda; ma è certo che è una proposta evidentemente contraria al regolamento, il quale non permette che dopo la votazione di un articolo se ne paralizzi l'effetto con ulteriori discussioni o deliberazioni. Non è conveniente, non è logico che, giunti alla fine della legge, debbasi ritornare sugli articoli già votati, o paralizzarne l'efficacia col differirne l'applicazione finchè sia votata altra legge.

MINERVINI. Io mantengo l'ordine del giorno come l'ho presentato.

PRESIDENTE. Siccome c'è una divergenza tra la seconda parte dell'ordine del giorno Minervini, e quello dell'onorevole Curti e di altri deputati, metterò prima di tutto ai voti l'intero ordine del giorno Minervini.

Prima domando se sia appoggiato.

(Non è appoggiato.)

L'ordine del giorno firmato dall'onorevole Curti e da altri onorevoli colleghi è in questi termini:

« La Camera, sospendendo ogni discussione intorno all'articolo 4 del progetto di legge, e riservandosi di deliberare sugli emendamenti che verranno presentati in ordine al medesimo prima della votazione definitiva, passa all'ordine del giorno. »

Quest'ordine del giorno, essendo già firmato da più di dieci deputati, si ritiene appoggiato.

Quindi lo metto ai voti.

(Non è approvato.)

SALARIS. La controprova.

PRESIDENTE. Siccome è stata contemporanea o di qualche istante anteriore la domanda della controprova alla mia proclamazione, val meglio togliere ogni equivoco e fare la controprova.

Quelli che non approvano l'ordine del giorno del deputato Curti sono pregati di alzarsi.

(È rigettato.)

Si passa all'articolo 4, quale sta nel progetto della Commissione: prego il segretario Berteà di darne lettura.

BERTEÀ, segretario. (Legge)

« Art. 4. La registrazione degli atti di usciere, sog-

getti a tassa fissa, sarà fatta per mezzo delle marche stabilite dall'articolo 72 della legge di registro, le quali saranno apposte ed annullate dal cancelliere del collegio giudiziario o della pretura cui l'usciera è addetto.

« Il termine per la registrazione di tutti indistintamente gli atti d'usciera sarà di 20 giorni dalla data dell'atto.

« È fatta eccezione per le notificazioni delle comparse, le quali dovranno essere munite delle marche prescritte entro tre giorni da quello in cui sono state eseguite.

« La omissa o ritardata presentazione al cancelliere dei suddetti atti d'usciera per l'apposizione delle prescritte marche farà luogo all'applicazione a carico dell'usciera della pena pecuniaria stabilita dall'articolo 93 della legge di registro.

« Potranno però le citazioni e gli altri atti che non sieno da procuratore a procuratore essere compilati in carta bollata da lire due, ed in tal caso saranno esenti dalla registrazione, ma avranno il semplice visto del cancelliere apposto prima della loro notificazione. »

BARAZZUOLI. Domando la parola.

PANATTONI. Vi è un'aggiunta.

PRESIDENTE. L'onorevole Panattoni ha proposta quest'aggiunta:

« I procuratori, che avessero interesse a recuperare gli atti giudiziali appena avvenuta la notificazione, potranno fare apporre ed annullare la marca, prima di consegnare l'originale dell'atto agli uscieri insieme con la copia da notificarsi. »

Ha la parola l'onorevole Barazzuoli.

BARAZZUOLI. L'ultimo paragrafo del quarto articolo contempla il caso di citazione e di atti che non sono da procuratore a procuratore, e per questi atti stabilisce, come modo di esenzione dalla registrazione che vengano fatti in carta bollata da lire due.

Farò osservare alla Camera che questa disposizione, ove fosse conservata qual è, condurrebbe ad un'ingiustizia.

Sa la Camera che il valore della carta bollata è differente, secondo che si tratta o di giudizi pretoriali, o di giudizi avanti a tribunali maggiori: che cosa rappresenta quindi la carta bollata di lire due nell'articolo presente? Rappresenta il valore del bollo ordinario e il prezzo della registrazione.

Ora, quando si ammettesse la proposta della Commissione, avverrebbe che per tutti gli atti di citazioni dinanzi ai tribunali pretoriali, anziché pagare, oltre il prezzo della carta bollata, il prezzo della tassa di registro, noi pagheremmo il triplo...

CRISPI. Che importa?

BARAZZUOLI... e quindi pareggeremmo indebitamente gli atti che si fanno davanti ai tribunali superiori, pei quali è richiesta carta bollata di maggior valore, agli atti che si fanno davanti ai tribunali mi-

norì, pei quali si richiede soltanto la carta da centesimi cinquanta. Proporrei perciò, affinché fosse introdotta la giustizia distributiva in quest'ultimo paragrafo, che a riguardo degli atti che debbono prodursi innanzi ai tribunali minori la carta bollata debba essere di lire una e non di lire due, tenuta ferma la tassa di lire due per gli atti che si fanno davanti ai tribunali superiori.

PRESIDENTE. La prego di mandare il suo emendamento al banco della Presidenza.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Panattoni.

PANATTONI. Ho proposto l'aggiunta testè letta dall'onorevole presidente, in quanto che la Commissione ha visto un inconveniente; ma lo ha riparato in parte. L'inconveniente è che, dato il tempo agli uscieri di registrare gli atti che sono tassati a comodo loro, sovente accade che nelle contestazioni giudiziarie le parti, o i legali, devono andare all'udienza avanti che gli atti sieno tornati nelle mani di coloro che debbono trattare la causa. Questo vale quanto dire ch'è inutile fare la lite, poichè dal fatto degli uscieri dipende l'aver o non avere il processo completo.

La Commissione ha in parte riparato a tale inconveniente allorchè ha detto che gli uscieri abbiano obbligo in certi casi di fare la registrazione entro tre giorni, ed ha anche parzialmente riparato laddove ha suggerito che nelle comparse, ove non occorra il ministero del procuratore, possa la parte instante valersi di carta da bollo di lire due, per dispensarsi così dalla registrazione.

Ora dunque io ho creduto che questo temperamento debba ampliarsi, per ovviare anche in altri casi, e specialmente nelle registrazioni per urgenza, al ritardo e forse al danno che risulta dalla imbarazzante registrazione degli atti.

Perciò propongo, e spero che la Camera accordi, che quando l'ufficio del registro non può percepire più che la tassa di una lira, si lasci libero non tanto alle parti, quanto ai procuratori di valersi della carta bollata da lire due, perchè così facendo non si trattergono nè si disturbano le trattative ed i giudizi, e ciò non ostante l'erario è al coperto. Infatti, col prezzo della suddetta carta l'erario consegue ad un tempo la tassa del registro e la tassa del bollo; le parti e i loro legali non trovano inciampo, e le cause vengono istruite nel debito tempo.

Spero pertanto che la Camera vorrà accettare la mia aggiunta affinché, dopo avere faticato e speso per gli atti giudiziali, non fallisca l'intento per impossibilità di affrettare la registrazione; e gl'interessati ed i loro rappresentanti rimangano disastriati e delusi, senza aver modo di valersi degli atti stessi, senza aver agio di completare il processo e, talvolta, senza che il giudice, nel fare la sentenza, abbia sott'occhio ciò che dalle parti è stato dedotto.

PRESIDENTE. L'onorevole Barazzuoli ha formulato così il suo emendamento, che sarebbe l'ultimo capoverso di questo articolo 4 :

« Potranno però le citazioni e gli altri atti, che non sieno da procuratore a procuratore, essere compilati in carta bollata di valore doppio di quello che è prescritto dai rispettivi tribunali, innanzi ai quali si fa l'atto, ed in tal caso saranno esenti dalla registrazione, ma avranno il semplice visto del cancelliere apposto prima della loro notificazione. »

Su questo emendamento domando l'opinione del relatore.

CORSI, relatore. L'accetto.

PRESIDENTE. E l'onorevole commissario regio ?

FINALI, commissario regio. Accetto.

MINERVINI. Fino a quando si è trattato della mia proposta ho potuto transigere a non reclamare di verificare se la Camera fosse in numero. (*Movimenti*) Ma, nell'interesse del paese, quando si tratta di una legge gravissima, di una legge come questa sugli affari, desidero che si osservi prima se la Camera sia in numero. Sulla questione di persona posso transigere, ma su quella di deputato non mai. Noi dobbiamo avere la coscienza della legalità, e questa manca in questo momento ! (*Mormorio*)

PRESIDENTE. Siccome il numero legale è necessario soltanto per la votazione, mi pare che si potrebbe passare alla discussione dell'articolo 5, riservando a domani la votazione sull'articolo 4 e sugli altri che si discuteranno in seguito (*Rumori*), per non perdere un tempo preziosissimo.

MINERVINI. Ma se non vi è Camera ! (*Rumori da vari lati*)

PRESIDENTE. Si procederà all'appello nominale, ed il nome degli assenti sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Debbo per altro esprimere la mia sorpresa che la proposta venga dall'onorevole Minervini che la fa nel giorno del suo arrivo, mentre, secondo le deliberazioni della Camera, avrebbe dovuto essere presente, e non lo fu in questi scorsi giorni. (Bravo! Bene! *a destra* — *Rumori a sinistra*)

MINERVINI. Il signor presidente ha l'incarico di dirigere la discussione, ma non ha alcun diritto di censurare i deputati.

Io che esercito il mio diritto secondo lo Statuto, sono molto superiore a questi avvertimenti. (Benissimo! *a sinistra*)

Una voce a sinistra. Ha ragione. (*Vivi rumori a destra*)

PRESIDENTE. Ho creduto dovere del presidente di fare quest'avvertenza, perchè siano rispettate le deliberazioni della Camera, che fissò essa stessa di prorogarsi soltanto fino al giorno 27 aprile... (*Rumori ed interruzioni a sinistra*)

BRUNETTI. Non sta al presidente a giudicare.

PRESIDENTE... e l'onorevole Minervini non v'intervenire, pur non avendo chiesto congedo alla Camera.

Voci a destra. È vero !

SALARIS. È impossibile soffrire queste cose. (*Oh! oh!* — *Rumori a destra*)

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale. (*Interruzioni a sinistra*)

(*Il segretario Berteza comincia a fare l'appello.*)

LAZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Non si può parlare; è incominciato l'appello.

LAZZARO. Io non posso approvare l'istanza del deputato Minervini, come disapprovo le osservazioni del presidente. (*Rumori*)

Voci a destra No! no! Il presidente ha ragione!

LAZZARO. Scusino, credo che il presidente non ha quest'autorità... (*Rumori — Interruzioni*)

(*Il segretario Massari Giuseppe continua l'appello nominale.*)

PRESIDENTE. La Camera non è in numero. Prima di sciogliere la seduta, darò comunicazione del risultato della seconda votazione per la nomina di cinque commissari del bilancio :

Votanti	238
Maggioranza	120
Schede bianche	51

Il deputato La Marmora ottenne voti 120, Peruzzi 103, Monti Coriolano 87, Crispi 72, Spaventa 59, Di Monale 57, Cairoli 46, Pisanelli 46, Maldini 42, Viacava 34, Farini 27, Cadolini 25, Fenzi 25, Seismit-Doda 25; Villa-Pernice 24, Ferrara 20.

Gli altri voti andarono dispersi.

Essendo il solo deputato La Marmora riuscito eletto, si procederà in altra seduta al ballottaggio fra i primi otto che ottennero, dopo lui, maggior numero di voti.

CRISPI. Prego coloro i quali hanno dato voti per me a non volerli ripetere, stantechè fino dalla prima votazione io richiesi a' miei amici come favore di non scrivere sulla scheda il mio nome, essendo per me impossibile lo assistere ai lavori della Commissione.

Quindi il mio desiderio è che tutti i voti si concentrino a favore del mio immediato competitore.

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Votazione di ballottaggio per la nomina di quattro commissari del bilancio;

2° Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni alle leggi sulle tasse di registro e bollo.

Discussione dei progetti di legge:

- 3° Disposizioni relative alla caccia;
- 4° Unificazione delle tasse sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi;
- 5° Estensione alle provincie venete e mantovana della

tassa sui passaporti e sulle vidimazioni e legalizzazioni;

6° Affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane;

7° Costituzione del sindacato de' mediatori presso le Camere di commercio;

8° Approvazione della convenzione col municipio di Comacchio, relativa al possesso ed all'amministrazione di quelle valli ritornate al comune;

9° Ordinamento del servizio semaforico lungo i litorali.